

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

392° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	31
7 ^a - Istruzione	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	40
11 ^a - Lavoro	»	107
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	110

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	115
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	120
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	121
Sul ciclo dei rifiuti	»	329
Riforma fiscale	»	333

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	335
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

155ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0070º)

Il PRESIDENTE informa che, il 30 novembre scorso, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la lettera con la quale il Presidente della Sezione penale della Corte d'Appello di Trento, dottor Graziano Ciccarelli, informa di aver provveduto alla fissazione di una nuova udienza dibattimentale in data 13 gennaio 1999 in relazione al procedimento penale n. 552/94 R.G. nei confronti del signor Enzo Erminio Boso (Doc. IV-ter, n. 10-A).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Concetto Scivoletto in relazione al procedimento penale n. 231/97 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica

(R135 000, C21ª, 0077º)

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Concetto Scivoletto in relazione al procedimento penale n. 964/98 RGNR - 953/98 GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina

(R135 000, C21ª, 0078º)

La Giunta riprende l'esame congiunto, iniziato nella seduta del 28 ottobre 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Scivoletto, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria precedente copia degli atti processuali dei due procedimenti in epigrafe, atti processuali deferiti, rispettivamente, il 9 ed il 17 novembre scorsi.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, BERTONI, VALENTINO, RUSSO, BRUNI, CALLEGARO e MILIO.

La Giunta delibera infine, con separate votazioni e all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti penali nn. 231/97 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Modica, e 964/98 R.G.N.R. - 953/98 GIP, pendente presso il Tribunale di Messina, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere le relazioni per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR - n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria (R135 000, C21^a, 0066^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 maggio e proseguito nella seduta del 17 novembre 1998.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, RUSSO, che propone di rinviare l'esame alla prossima seduta, ed il PRESIDENTE.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Russo e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(3619) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – *Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo*

(3623) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FOLLIERI ed altri. – *Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione*

(3630) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETTINATO ed altri. – *Modifica all'articolo 101 della Costituzione*

(3638) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVATO. – *Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale*

(3665) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SALVI ed altri. – *Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del giorno precedente.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 1.12, il quale all'articolo 1 fissa i principi che devono essere inseriti nella prima parte della Costituzione, e precisamente all'articolo 24, mentre all'articolo 2 inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 della Costituzione. Con la prima di queste iniziative viene specificato il diritto di difesa

mentre nella seconda è recepito in sostanza il testo definito dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si sofferma da ultimo sulla questione dell'interpretariato per i non abbienti.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che l'emendamento appena illustrato necessiti di qualche integrazione all'articolo 2, ultimo comma, occorrendo menzionare anche la consulenza tecnica, considerata l'importanza decisiva che tale strumento riveste per l'esito del processo. Un'assistenza adeguata ai non abbienti non può prescindere dalla disponibilità di consulenti tecnici.

Il senatore PELLEGRINO, in relazione all'emendamento 1.4, sostiene che la formulazione presentata s'attaglia ad ogni tipo di giurisdizione, includendo anche il principio della domanda che al momento non è vigente in tutti i processi. Tale principio è però suscettibile di assicurare l'effettiva terzietà del giudice.

Il senatore CENTARO illustra quindi gli emendamenti 1.8 e 1.7, a contenuto alternativo. Il senatore SENESE, in riferimento all'emendamento 1.2, rinvia alle considerazioni svolte nel corso del dibattito generale. Il senatore PELLEGRINO sostiene che l'emendamento 1.5 concerne specificamente il processo penale. Nota al riguardo che anche l'intercettazione telefonica diventa prova processuale attraverso la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'ha materialmente eseguita. Il senatore CENTARO dà conto dell'emendamento 1.6 ed a sua volta il senatore BESOSTRI dell'emendamento 1.13.

Il relatore PERA, in merito agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 fa osservare che la prima iniziativa va inserita nella prima parte della Costituzione, recando essa una miglior definizione del diritto di difesa, mentre per la seconda parte si dettano alcuni criteri che attengono all'esercizio della giurisdizione. Egli ha tenuto conto delle riserve manifestate nel corso del dibattito circa la ridondanza del richiamo all'oralità, alla concentrazione ed all'immediatezza. L'innovazione apportata all'articolo 25 della Costituzione appare omogenea rispetto al contenuto di questa disposizione e recepisce indicazioni sulle modalità di formazione della prova contenute in vari emendamenti. La modificazione rappresenta poi un contributo di civiltà giuridica, introducendo il rapporto *face to face* accolto in particolare nell'ordinamento nordamericano. L'emendamento 1.0.2 si riferisce ad ogni tipo di processo e si richiama al principio di imparzialità del giudice.

Il ministro AMATO nota che la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito che l'imparzialità esige la terzietà del giudice.

Il relatore PERA, riprendendo la propria illustrazione, dichiara che la ragionevole durata dei processi è essenziale, in quanto una giustizia che giunge in ritardo equivale spesso ad un suo diniego. L'emendamento 1.0.3 ripercorre poi la parte sostanziale della formulazione approvata

dalla Commissione parlamentare sulle riforme costituzionali. Conclusivamente sostiene che le modifiche proposte riflettono principi già saldi nella coscienza comune del paese e nozioni nelle quali si dovrebbero riconoscere tutte le forze politiche. Invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di mantenere i rispettivi emendamenti alla luce delle proposte del relatore.

Il senatore GASPERINI manifesta il suo pieno consenso allo spirito che informa gli emendamenti del relatore. Osserva però, riguardo all'emendamento 1.0.1, che la sua formulazione appare incerta, non essendo chiaro se le «dichiarazioni» ivi indicate siano state rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Anche la parte successiva della disposizione sembra a lui generica. In relazione all'emendamento ulteriore del relatore fa presente che il processo a norma di legge è necessariamente giusto e risulta quindi tautologica la formula impiegata. Rispetto all'emendamento 1.0.3 ritiene imprescindibile una riforma del codice di procedura penale per quanto attiene alla figura del giudice delle indagini preliminari e sostiene che, nell'ordinamento vigente, il pubblico ministero ha obbligo di accertare la verità e di accogliere anche le prove a discarico. Segnala infine l'esigenza di prestare una maggiore attenzione al patrocinio in favore dei non abbienti.

Il presidente VILLONE espone le ragioni che lo hanno indotto a sottoscrivere con il relatore gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3: egli dichiara una convinta adesione al merito delle proposte e spiega che l'aver sottoscritto gli emendamenti del relatore manifesta da parte sua una sottolineatura del carattere pienamente *bipartisan* dell'iniziativa in discussione e del risultato cui essa è diretta. Precisa, inoltre, che gli stessi emendamenti sono naturalmente aperti, proprio per l'ispirazione che li caratterizza, anche a ulteriori adesioni.

Conferma quindi il suo convincimento sulla interpretazione possibile e coerente dei principi già contenuti nell'articolo 24 della Costituzione in tema di diritto alla difesa: una lettura appropriata e moderna di quei principi sarebbe sufficiente a realizzare i precetti contenuti nelle proposte in esame e coerente a un indirizzo ormai maturo e condiviso tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Nondimeno, quando vi sono più interpretazioni possibili di un principio fondamentale, sarebbe prudente, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la scelta della lettura meno distante dall'indirizzo di politica legislativa; ciò soprattutto se le pronunce del giudice delle leggi sono fondate sul ricorso a categorie come il canone di razionalità normativa e si manifestano in forme critiche come quella della sentenza additiva, con una inevitabile accentuazione degli aspetti di contrasto all'indirizzo legislativo e la conseguente possibilità di compromettere la coerenza sistematica dell'ordinamento. Tali considerazioni non hanno alcun tenore polemico verso la Corte costituzionale, ma intendono chiarire l'oggetto e le finalità delle integrazioni costituzionali in discussione, nel rispetto del ruolo che l'ordinamento assegna a ciascun potere pubblico.

Quanto agli emendamenti del relatore, il primo di essi (1.0.1) inserisce nell'articolo 25 della Costituzione una prescrizione in forma negativa che non postula nè impone alcun modello processuale, ma è valida in ipotesi per qualsiasi tipo di processo. Essa traccia un confine che può comprendere una notevole varietà di soluzioni coerenti per la legislazione e la giurisprudenza future, nel rispetto del principio che vi è affermato. Ad esempio, sarebbe possibile prevedere il confronto diretto anche una sola volta nel corso del processo. D'altra parte, non può essere sottovalutato il problema di regime transitorio sotteso a quella enunciazione di principio, poiché il legislatore deve farsi carico, già in sede di integrazione costituzionale, dell'impatto sui giudizi in corso, anche per evitare possibili effetti dirompenti. Al riguardo, sarebbe opportuna una disposizione transitoria, da collocare nella legge costituzionale ma fuori del testo della Costituzione. Quanto alla collocazione appropriata del principio affermato con l'emendamento 1.0.1, egli si dichiara disponibile anche a inserire la relativa disposizione nella seconda parte della Costituzione.

Il senatore GUERZONI dichiara il suo consenso all'emendamento 1.0.1, ma esprime perplessità circa la collocazione nell'articolo 25 della Costituzione, che ne risulterebbe complessivamente asimmetrico, perché composto in parte da enunciazioni di principio, in parte da prescrizioni che incidono direttamente sullo svolgimento del processo. Proprio quest'ultima caratteristica, d'altra parte, rende opportuna la considerazione di una disciplina transitoria che, ove riferita a un principio da introdurre nella Prima parte della Costituzione, non sarebbe appropriata né pienamente comprensibile dall'opinione pubblica. Nell'articolo 25, in sostanza, potrebbe essere introdotto il primo enunciato dell'emendamento 1.0.2 (il principio del giusto processo), mentre l'emendamento 1.0.1 potrebbe essere più adeguatamente collocato nella seconda parte della Costituzione. D'altra parte, gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 contengono prescrizioni non meno impegnative, anche se collocate nella seconda parte della Costituzione.

Il senatore LISI dichiara di voler aggiungere la propria firma in calce agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 e condivide le motivazioni che ne hanno dato tanto il relatore quanto il Presidente. Egli si sofferma, quindi, sulla disposizione, contenuta nel testo base e nell'emendamento 1.12, diretta a prevedere l'affidamento a pubblici uffici del compito di assicurare l'assistenza legale per i non abbienti: in proposito manifesta una riserva di principio, motivata dalla inevitabile compressione del diritto di libera scelta del difensore da parte dell'imputato. In ogni caso, la tutela dei non abbienti quanto al patrocinio legale è già prevista dalla Costituzione, e si tratta pertanto di dare una attuazione più adeguata ed effettiva a tale indicazione.

In merito agli emendamenti del relatore, sostiene che il riferimento al giudice imparziale non risulta affatto soddisfacente: l'imparzialità, infatti, è una qualità necessaria nell'esplicazione del giudizio ma la condizione che può favorirla è invece la terzietà, connaturata alla natura di-

versa del giudice, nel processo, rispetto a quella delle parti. Poiché nel processo penale la nozione di parte è ormai acquisita, in quanto il codice di rito la accoglie anche in riferimento alla pubblica accusa, sarebbe più coerente recepire in Costituzione proprio il carattere di distinzione del giudice dalle parti, affermandone la terzietà. In definitiva, affermare che il giudice è terzo appare necessario, mentre appare superfluo affermare che il giudice è imparziale e sicuramente è insufficiente richiamare l'imparzialità e non la terzietà.

Quanto alla prescrizione, contenuta nell'emendamento 1.0.3, secondo la quale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa nel più breve tempo, dichiara di preferire questa formula all'altra del più breve tempo possibile, che sarebbe invece troppo elastica. Circa la facoltà per l'imputato di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa, considera la prescrizione come l'affermazione di un principio di civiltà giuridica, ma ritiene che essa debba essere estesa alla facoltà di svolgere indagini dirette alla individuazione delle prove a discarico, per assicurare piena effettività al diritto di difesa.

Conclude affermando che gli emendamenti del relatore e del Presidente costituiscono una acquisizione importante per la civiltà giuridica, anche perché tali precetti costituzionali esigeranno una legislazione ordinaria coerente.

Il senatore SPERONI ritiene che nella Costituzione vi sono disposizioni già sufficienti, se correttamente attuate, per assicurare le garanzie processuali e il diritto di difesa, mentre nelle proposte normative in esame vi sono formulazioni in linea di principio condivisibili, ma di dubbia capacità prescrittiva. Ad esempio, sarebbe problematica la definizione e la verifica di un processo giusto, e ancor più sfuggente il requisito del più breve tempo, così come quello della durata ragionevole; ulteriori equivoci derivano dal canone dell'immediatezza, mentre l'emendamento 1.0.1 non tiene conto che in concreto possono esservi casi di sottrazione involontaria ma sicuramente non strumentale alle dichiarazioni nel corso del giudizio, come in caso di decesso. In tema di ragionevole durata del processo, osserva che una eventuale disciplina transitoria potrebbe determinare notevoli disparità di trattamento, mentre sul punto della acquisizione di ogni mezzo di prova da parte della difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, fa presente che in tal modo si dovrebbe consentire alla difesa persino la disponibilità della polizia giudiziaria, nonché la richiesta di perquisizione e di intercettazioni telefoniche: tali condizioni, pur condivisibili in astratto, sono sicuramente irrealizzabili, vanificandosi così il proclamato principio del processo giusto.

Il senatore BESOSTRI esprime il suo pieno consenso agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2; quanto al primo, peraltro, ritiene comunque persistente il problema della appropriata collocazione nel corpo normativo della Costituzione. In merito all'emendamento 1.0.3, reputa pertanto opportuno integrarvi proprio l'emendamento 1.0.1, relativo alle dichiarazioni assunte a base della condanna inserendo questo problema in quello

più ampio che tutte le prove siano verificate o formate innanzi al giudice.

Il presidente VILLONE, in una breve interruzione, osserva che le prescrizioni dell'emendamento 1.0.3 non hanno un oggetto esattamente coincidente a quello del precetto richiamato dal senatore Besostri in merito all'emendamento 1.0.2.

Concorda il senatore LISI.

Prosegue il senatore BESOSTRI richiamando l'attenzione sull'emendamento 1.5 del senatore Pellegrino, che esige la formazione della prova dinanzi al giudice. L'emendamento 1.0.3, a suo avviso, dovrebbe riferirsi anche all'acquisizione dei mezzi di prova nell'affermare la parità di condizioni con l'accusa. Quanto alla garanzia di un interprete gratuito, egli solleva la questione del condannato che in quanto tale è chiamato a sopportare anche le spese del processo e ritiene preferibile, nel contesto in esame, omettere la garanzia della gratuità, da recuperare semmai in altra sede. Sull'emendamento 1.0.2 osserva che si tratta di una esplicitazione del diritto di difesa già affermato dall'articolo 24 della Costituzione, mentre per l'emendamento 1.0.1, sicuramente il più impegnativo, fa presente che una sua approvazione, anche solo in Commissione, determinerà senz'altro molteplici reazioni da parte degli organi di informazione e nell'opinione pubblica. Ciò induce ad affermare che un condivisibile principio di civiltà giuridica come quello contenuto nell'emendamento, non potrebbe essere integrato da una disciplina transitoria laddove si confermi la volontà di inserire le disposizioni in questione nella Prima Parte della Costituzione. Nondimeno si potrebbe considerare la possibilità di riferire l'emendamento nella Seconda Parte della Costituzione, rendendo così pienamente giustificabile anche una disciplina transitoria. In merito alla formulazione dell'emendamento, ritiene utile una riflessione ulteriore sul requisito della volontarietà della sottrazione agli interrogatori, poichè potrebbe darsi il caso di persone che si sottraggono in ragione di un danno temuto. Osserva, inoltre, che la prescrizione di cui all'emendamento 1.0.1 potrebbe essere limitata riferendola alle condanne basate sulle sole dichiarazioni i cui autori si sono sottratti all'interrogatorio. Quanto ai principi del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ricorda che in proposito vi è una elaborazione copiosa sia di dottrina che di giurisprudenza.

Il senatore PINGGERA si sofferma sul principio della ragionevole durata del processo, sicuramente condivisibile ma da realizzare in forma concreta intervenendo sull'organizzazione degli uffici giudiziari e assicurando risorse adeguate all'amministrazione della giustizia. Quanto alla parità di condizioni tra accusa e difesa, ritiene opportuno estendere la prescrizione anche ai mezzi di prova, compresa la possibilità di esperire mezzi strumentali di coercizione. Si dichiara contrario, invece, all'istituzione di pubblici uffici di difesa per i non abbienti e dissente anche dalla prospettazione del senatore Besostri sulla limitazione dell'emenda-

mento 1.0.1 alle condanne basate esclusivamente sulle dichiarazioni di persone che non si sottopongono a interrogatorio: la limitazione, infatti, ammetterebbe molte possibilità elusive, poichè si potrebbe sempre sostenere che le dichiarazioni non sono un elemento esclusivo, quand'anche fossero decisive per la condanna. Considera superfluo, inoltre, il riferimento alla volontarietà della sottrazione all'interrogatorio. Conclusivamente, ritiene che il lavoro in corso sia senz'altro apprezzabile e potenzialmente proficuo, soprattutto in vista di una accelerazione dei processi, con tutte le garanzie per il diritto di difesa.

Il senatore MISSERVILLE apprezza il modo in cui il relatore ha affrontato un problema così difficile ma osserva che le soluzioni in esame si innestano su un testo normativo, quello della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, risultato di un compromesso politico piuttosto che di una elaborazione ragionata e coerente. Ricorda, quindi, l'esperienza della elaborazione del nuovo codice di procedura penale, nel corso della quale il Ministro della giustizia dell'epoca, Giuliano Vassalli, sostenne l'inopportunità di qualificare la funzione del pubblico ministero anche in relazione all'acquisizione di elementi a discarico dell'imputato. Quell'orientamento era motivato dalla necessità di prevenire equivoci processuali e di non pregiudicare la soluzione del problema della collocazione del pubblico ministero e della sua stessa appartenenza all'ordine giudiziario. A suo avviso, infatti, è proprio questa la questione dirimente per la soluzione dei problemi della giustizia, poichè in nessun altro ordinamento il pubblico ministero appartiene all'ordine giudiziario, salvo il caso della Francia, dove però vi è una diretta soggezione al Ministro della giustizia. Riecheggiando le nozioni di parte pubblica e di parte privata nel processo penale non si contribuisce a risolvere il problema, poichè la cosiddetta parte privata non potrà mai avere i mezzi del pubblico ministero. Il testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha fallito il suo scopo anche perché risultava inetto a risolvere i problemi della giustizia, in quanto, tra l'altro, non affrontava in modo coerente la questione dell'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario. Egli sostiene che una misura sufficiente e adeguata sarebbe quella di prevedere una sanzione per il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e si dichiara scettico, comunque, sulla possibilità di pervenire a una soluzione soddisfacente trascurando la questione del pubblico ministero. In tal modo, infatti, si corre il rischio di affermare principi buoni ma inefficaci. L'emendamento 1.0.1, ad esempio, appare *ictu oculi* irrealizzabile in tutti i processi per violenza carnale ai danni dei minori, essendo concretamente impossibile esigere dalla vittima del reato una dichiarazione in pubblica udienza in risposta all'interrogatorio condotto dalla difesa dell'imputato. Occorre rivolgere l'attenzione, inoltre, a tutti i casi in cui l'accertamento della verità processuale è connesso a un rapporto di collaborazione necessariamente segreto in funzione dei risultati. In via subordinata egli propende per la limitazione dell'emendamento 1.0.1 ai casi di condanne basate esclusivamente su dichiarazioni non corroborate da interrogatorio condotto dal difensore dell'accusato. Invita, pertanto, a

non introdurre nella Costituzione prescrizioni fondate sul principio di parità tra le parti, non realizzabili finché il pubblico ministero sarà una parte privilegiata nel processo. Tra gli emendamenti proposti, egli trova particolarmente efficace, invece, quello sottoscritto dal senatore Pellegrino (1.4), in quanto fondato sul principio della domanda, da considerare fondamentale in una giustizia moderna e civile. Tuttavia anche in questo caso vi è un problema di realizzabilità, poiché la tendenza legislativa è inversa, essendo aumentati notevolmente nei tempi recenti i casi dei reati procedibili d'ufficio anziché su iniziativa di parte. Aggiunge che nel processo moderno, e in particolare per alcune figure di reato, la difesa è largamente condizionata dalla qualità e della quantità dell'assistenza tecnica, mentre una difesa effettiva deve tener conto coerentemente anche del problema dei non abbienti, nel presupposto che la difesa d'ufficio è in sostanza una mera finzione processuale. Invita conclusivamente ad incidere in profondità affermando il principio di parità tra le parti nel processo penale e ribadisce che ciò è possibile solo precisando normativamente che il pubblico ministero è una parte in senso proprio e non una parte pubblica e privilegiata.

Il senatore PELLEGRINO esprime piena adesione agli emendamenti del relatore e particolarmente all'emendamento 1.0.1, che riflette principi di civiltà giuridica ed appare condiviso dalla coscienza del paese. Si trattava probabilmente di aspetti impliciti nel sistema, ma che occorre in qualche modo rendere espressi, anche ricorrendo ad un tono un po' declamatorio, spesso non estraneo alla normativa costituzionale. Dichiaro quindi di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.1 e suggerisce semmai di impiegare il congiuntivo al suo secondo predicato. Auspica inoltre una generale convergenza sugli emendamenti del relatore, disponibile egli a rinunciare ai propri, anche al criterio della domanda, al fine di rendere immediatamente applicabile la riforma ad ogni tipo di processo. Suggerisce altresì di impiegare la dizione «terzo» anziché «imparziale», riferita al giudice, e sostiene che l'eventuale norma transitoria con cui corredare l'emendamento 1.0.1 dovrebbe rendere applicabile tale innovazione anche ai processi in corso.

Il senatore PARDINI afferma che la Commissione sta facendo valere principi di giustizia aventi caratteristiche di generalità e di atemporalità. Giudica pertinente l'introduzione del principio del giusto processo all'articolo 24 della Costituzione mentre manifesta riserve circa l'emendamento 1.0.1 in relazione alla sua incidenza sui processi in tema di criminalità organizzata, per i possibili riflessi sulla posizione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni nonché sui processi in materia di violenza sessuale, in considerazione del carattere equivoco della formula «volontariamente». In questa ipotesi potrebbero intervenire gravi guasti, forse temuti anche da chi in definitiva propone l'approvazione di una norma transitoria.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene all'unanimità di proseguire l'esame congiunto anche in concomitanza dei lavori dell'Assem-

blea, dopo eventuali votazioni preliminari alla discussione dei disegni di legge collegato, di finanziaria e di bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 17,35.

Il senatore FOLLIERI dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, nonché all'emendamento 1.11, nel quale intende compresa, se opportunamente integrata con un riferimento esplicito alle prove dichiarative, una proposta contenuta nel suo disegno di legge. Deve trattarsi, in proposito, solo delle cosiddette prove dichiarative, poiché si intendono evidentemente esclusi gli altri mezzi di prova, in particolare gli atti irripetibili, che altrimenti sarebbero espunti dal processo. Alla possibile obiezione secondo la quale in tal modo sarebbe operata una scelta di campo verso l'affidamento alla Costituzione di determinazioni riguardanti il rito processuale penale, egli replica sostenendo che il principio consacrato nell'emendamento 1.11 è valido per ogni modello processuale, anche di tipo inquisitorio. Già nel codice Rocco, infatti, nel dibattimento vigeva il modello accusatorio.

Quanto all'ipotesi di introdurre una disciplina transitoria, evocata nel corso della discussione, osserva che i nuovi precetti costituzionali potrebbero determinare incidenti di legittimità dinanzi alla Corte rivolti a conferire loro immediata applicazione per i processi pendenti, previa dichiarazione di illegittimità delle norme ordinarie non conformi ai nuovi principi. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Tuttavia la disciplina transitoria esige un'attenzione speciale, perché essa potrebbe affermare che i nuovi precetti costituzionali non si applicano ai processi in corso, senza tener conto che tali precetti sono disposizioni di principio, non applicabili direttamente, ma operanti come un vincolo per il legislatore ordinario. Sarebbe esclusa, inoltre, l'applicazione di principi condivisi ai casi già pendenti, con evidente disparità di trattamento. Su richiesta del senatore Misserville, chiarisce quindi che per prove dichiarative egli intende le dichiarazioni rese dai testimoni e da imputati in procedimenti connessi. In merito all'emendamento 1.0.1, propone di integrarlo in riferimento alle prove dichiarative non formatesi al cospetto del giudice.

Il senatore MISSERVILLE obietta che le cosiddette prove dichiarative sono di qualificazione assai incerta.

Il senatore SENESE considera utile integrare la Costituzione in materia affrontando un problema alla volta, senza ampliamenti eccessivi, che deriverebbero da alcune prospettazioni certamente stimolanti come quelle contenute nell'intervento svolto dal senatore Misserville nella precedente parte della seduta. Si tratta, infatti, di regolare le garanzie a favore dell'imputato rispetto alle dichiarazioni accusatorie, tenendo conto che tutte le garanzie in materia penale sono sorte sulla base di una sofferta esperienza di ingiustizie, come si desume agevolmente dalla lettura dell'articolo 25 della Costituzione, che nelle sue diverse parti corri-

sponde ad altrettante evenienze storiche della giustizia penale. Fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si è posto il problema della valutazione in giudizio delle dichiarazioni non sottoposte a verifica di contraddittorio. L'obiezione del senatore Misserville circa la carente incisività dei principi affermati dalle proposte in esame non tiene conto che la disposizione di principio contenuta nell'emendamento 1.0.1 è suscettibile di immediata applicazione, tanto che si avverte l'esigenza di una disciplina transitoria per evitare effetti dirompenti sui procedimenti in corso. La proposta del senatore Follieri, d'altra parte, appare superflua e in parte fuorviante, poiché le integrazioni riferite alle cosiddette prove dichiarative non aggiungono alcunché di normativamente significativo, introducendo invece un elemento di qualificazione incerta e di derivazione esclusivamente dottrinale. Sulla proposta di limitare l'emendamento 1.0.1 alle condanne basate esclusivamente sulle dichiarazioni non seguite da interrogatori, egli manifesta il proprio dissenso, poiché la locuzione: «in base a dichiarazioni» di per sé afferma che il fondamento della condanna è proprio nelle dichiarazioni, mentre una limitazione come quella proposta aprirebbe il varco a possibili elusioni fondate su riscontri anche estremamente marginali. D'altra parte, spetta alla legge ordinaria e alla giurisprudenza dare concretezza al principio affermato in Costituzione. Tale principio costituisce indubbiamente un progresso di civiltà nell'ordinamento, giacché la possibilità conferita all'imputato di vedere in faccia il proprio accusatore, di contraddirlo e di fargli contestazioni ottenendo risposte è un sicuro presidio di garanzia, aumenta le possibilità cognitive del giudice e non deve necessariamente condizionare tutti gli stadi del processo. A tale riguardo, sarebbe possibile integrare l'emendamento 1.0.1, inserendo la parola: «sempre», prima della parola: «sottratti»; quanto alla locuzione: «volontariamente», egli osserva che vengono fatti salvi senz'altro i casi, già previsti dall'ordinamento, di irreperibilità, decesso, e altro. Senza entrare nel dettaglio rimesso alla normativa ordinaria, chiarisce ancora che il principio da tener presente è quello del silenzio risultante da una scelta pienamente volontaria, che tiene conto ad esempio anche del caso di una minaccia. Occorre prevenire, d'altra parte, il rischio di voler prevedere tutto in Costituzione, poiché una volta approvato il principio costituzionale potranno essere revisionate tutte quelle parti del codice di procedura che non vi sono coerenti, non solo l'articolo 513, ma anche, ad esempio, l'articolo 500. Quanto al giudice imparziale, ricorda la giurisprudenza costituzionale che valorizza il requisito di imparzialità del soggetto giudicante. In merito alla ragionevole durata del processo, ritiene senz'altro un compito proprio della legge ordinaria la realizzazione del principio, anche sotto l'aspetto dell'organizzazione giudiziaria e delle risorse da destinare all'amministrazione della giustizia. In merito all'ipotizzata disposizione transitoria, egli aderisce pienamente a tale soluzione e conferma, infine, l'intendimento di introdurre un nuovo, importante elemento di garanzia nell'ordinamento costituzionale, secondo una tradizione di approssimazioni successive, che ha dato finora risultati significativi, come in tema di precostituzione per legge del giudice naturale. Si tratta,

infatti, di risultati parziali ma fondamentali, per consolidare il sistema delle garanzie.

Il senatore CENTARO osserva che una parte della discussione deriva dalla necessità di specificare il principio del diritto alla difesa, soprattutto sotto l'aspetto dell'effettività. Ciò ha condotto alcune riflessioni verso contenuti propri della legge ordinaria, ma occorre tener presente che i principi in discussione avranno conseguenze necessarie nella legislazione successiva, mentre essi sono comunque insufficienti, almeno in parte, per determinare risultati immediati: si pensi, in proposito, alla prescrizione di ragionevole durata dei processi. Sul requisito del più breve tempo per la conoscenza da parte dell'indagato delle accuse che gli sono mosse, egli si dichiara favorevole osservando che la formula corrisponde a un suo emendamento. Quanto alla sottrazione volontaria all'interrogatorio su dichiarazioni di accusa, osserva che anche il semplice timore di conseguenze dannose può far venir meno il requisito della volontarietà. Circa gli effetti dei nuovi principi costituzionali in processi come quelli di mafia e di violenza carnale di tratta a suo avviso di problemi afferenti alla legislazione ordinaria, laddove peraltro operano già istituti adeguati come, rispettivamente, le videoconferenze e i dibattimenti a porte chiuse. Si tratta di orientare la legislazione ordinaria futura evitando conseguenze improprie e assicurandone comunque la conformità ai postulati del diritto di difesa precisati dai nuovi precetti costituzionali. Alcune delle formulazioni normative in esame potrebbero apparire tautologiche, ad esempio quella del giusto processo e quella del giudice imparziale, ma egli ricorda che si tratta di formulazioni di livello costituzionale, laddove anche la distinzione tra legge e diritto non è mai scontata, poiché può esservi una legge ingiusta ma non il diritto ingiusto. Alcuni principi, inoltre, vanno senz'altro riferiti all'ordinamento della giurisdizione e del processo penale, mentre altri si inseriscono adeguatamente nella prima parte della Costituzione. Si tratta, in sostanza, di tracciare un limite minimo di garanzia, sotto il quale non possono scendere né la legge ordinaria, né la giurisprudenza. In merito al diritto inviolabile alla difesa, l'articolo 25 della Costituzione già contiene disposizioni di chiusura di natura eterogenea, che hanno riflessi in diversi settori dell'ordinamento, e possono essere senz'altro integrate da un riferimento nuovo al diritto alla difesa, formulato nel senso proposto con l'emendamento 1.0.1. A suo avviso, inserire l'avverbio esclusivamente in quell'emendamento non comporterebbe problemi sostanziali, ma sarebbe sicuramente superfluo, perché la condanna assunta in base a quelle dichiarazioni già qualifica il fondamento dell'accusa e della stessa condanna. Dichiaro, quindi, di ritirare i propri emendamenti ed esprime il suo consenso all'ipotesi di accompagnare i nuovi precetti costituzionali con una disciplina transitoria, diretta a non travolgere i processi in corso mediante incidenti di legittimità costituzionale. Sarà necessario, peraltro, una riforma coerente della legislazione ordinaria connessa, da elaborare preferibilmente durante l'*iter* di approvazione della legge costituzionale. Occorre evitare, comunque, impropri riferimenti a fattispecie tipiche della legge ordinaria, come la prova formata al cospetto del

giudice, che sarebbero invero eccessivi. Occorre infine evitare allarmismi ingiustificati, indotti probabilmente da cattivi suggeritori che temono il cambiamento dello stato attuale, forse perché non hanno bene operato.

Il senatore GASPERINI integra il suo intervento nella discussione generale sugli emendamenti, mantenendo le proprie riserve sull'inserimento del principio del giusto processo, che considera superfluo nel contesto. Quanto all'emendamento 1.0.3, preferisce la locuzione: «tempestivamente» a quella: «del più breve tempo», che esige un termine di paragone. Circa la disponibilità del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, si tratta di elementi variabili e non esattamente determinabili. Osserva, infine, che la convocazione di persone a discarico è già prevista come obbligo, non osservato, per il pubblico ministero. Conclusivamente, considera preferibili indicazioni sintetiche, sufficienti ad orientare la legislazione ordinaria.

Il presidente VILLONE osserva che nel dibattito sono emersi suggerimenti importanti, alcuni dei quali condivisibili, come quelli formulati dal senatore Gasperini sul giusto processo. Esclude comunque l'opportunità di introdurre nella Costituzione norme che meglio troverebbero posto nel codice di rito. L'indeterminatezza della disciplina costituzionale è necessaria perché rende possibile l'evoluzione dell'ordinamento orientandola nella direzione voluta. Invita infine a prestare una particolare attenzione alle norme che recano un contenuto immediatamente precettivo ed a questo proposito sorge l'utilità di una norma transitoria.

Il relatore PERA, espresso il proprio apprezzamento per il livello della discussione, ravvisa una larga convergenza sugli emendamenti da lui presentati. Condivide lo spunto per cui molte garanzie costituzionali scaturiscono da sofferte esperienze di ingiustizie. E nella coscienza comune appare ingiusta una condanna che prescindendo dalla possibilità di un confronto diretto con l'accusatore. Ancora: non si può prestare valore di verità (o di falsità) ad un'accusa che non sia stata passata al vaglio del contraddittorio. Il cittadino sente queste esigenze come indefettibili e la loro violazione è da lui vissuta come il venire meno di un diritto fondamentale della persona. I canoni così posti costituiscono quindi dei vincoli per il futuro legislatore, essi hanno una valenza paradigmatica, ma certo non possono esaurire tutte le ipotesi concrete. Spetta al legislatore ed alla giurisprudenza provvedere ad una maggior determinatezza. Considerato che i principi anzidetti sono di civiltà giuridica e che in parte non si legano al solo rito accusatorio, riguardo ad alcune critiche manifestate dal senatore Misserville, rileva che la genesi di un'idea non è conclusiva ai fini della sua bontà o veridicità. Certo, anch'egli reputa fondamentale il ruolo del pubblico ministero, ma fa presente che il tentativo in corso ha un carattere limitato; esso non pregiudica la possibilità di successivi interventi di riforma nella direzione desiderata, che al momento non sono assistiti da un sufficiente consenso parlamentare. Altre obiezioni riguardano la posizione dei testimoni di giustizia o di altri

soggetti, come le vittime di violenza sessuale, i quali vanno protetti e tutelati, ma non a scapito delle garanzie che vanno sempre assicurate a colui che viene accusato. Il legislatore ordinario ha in corso di elaborazione discipline che tutelano i collaboratori di giustizia ed è prevista la cessazione dei benefici qualora costoro rifiutino di riferire in dibattimento.

Il senatore PARDINI si richiama all'intervento del senatore Besostri in merito all'emendamento 1.0.1, sostenendo la necessità di evitare che la condanna si fondi esclusivamente su dichiarazioni non rese in dibattimento.

Il senatore PERA non considera decisiva questa specificazione e ritiene che la norma, la quale ha un carattere di principio, debba trovar posto nella prima parte della Costituzione e non all'articolo 111. Ricorda che la questione si era posta già nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ed in quella sede il presidente D'Alema non negò la sua attinenza alla prima parte della Costituzione, ma che il tema poteva essere ugualmente affrontato con l'accordo di tutti. Sostiene poi che l'indicazione del senatore Follieri rischia di dare vita a un paradosso: una prova che non si forma al cospetto del giudice non avrebbe valore probatorio, contraddicendo così l'assetto di partenza. Si tratta di un'esigenza che egli condivide, ma che risulta a suo avviso recepita dall'emendamento 1.0.1 e dalla piena applicazione del principio del contraddittorio. Ritiene invece giustificata l'espressione «sempre» indicata dal senatore Senese, perché è sufficiente che almeno in una fase processuale si sia potuto sperimentare un interrogatorio vero e proprio. Circa le origini anglosassoni del giusto processo, nota che la valenza di questa nozione è più ampia dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e dell'imparzialità del giudice.

Il senatore MISSERVILLE rileva a sua volta che il concetto di giusto processo nel diritto anglosassone si lega ad un ordinamento a costituzione flessibile e largamente basata sulla regola del precedente giudiziario.

Il relatore PERA aggiunge che il giusto processo è comunque solo quello regolato dal diritto positivo. Il Parlamento è sovrano, ma anche responsabile e deve tener quindi conto degli effetti che possono discendere dai suoi deliberati. Da ciò deriva l'esigenza di introdurre una norma transitoria che non differisca nel tempo l'entrata in vigore delle innovazioni approvate, ma che si limiti a regolare l'incidenza di queste nelle varie fasi dei procedimenti in corso, evitando allarmismi o impugnazioni diffuse. Su queste premesse egli va elaborando una norma transitoria.

Il presidente VILLONE, considerata l'importanza dell'argomento e l'impegno profuso nella discussione propone a questo punto di concedere al relatore il termine di un'ora per elaborare una formulazione con-

clusiva sulla quale orientare la decisione di pervenire o meno, nel corso della seduta, alla votazione.

Secondo il senatore MARCHETTI, è preferibile un margine di riflessione più ampio.

Il senatore GUERZONI domanda se si tratta di acquisire un nuovo testo o di procedere anche alla votazione.

Il presidente VILLONE non esclude la possibilità di procedere alle votazioni, se la Commissione lo riterrà opportuno.

Il senatore FOLLIERI si dichiara interessato a una pronta definizione del disegno di legge ma comunica che il Presidente della Commissione giustizia ha fatto rilevare, per le vie brevi, che quella Commissione non ha ancora reso il proprio parere.

Il presidente VILLONE osserva che la Commissione giustizia è stata coinvolta ampiamente e sostanzialmente nell'elaborazione del testo tramite l'intervento e la proposizione emendativa di molti suoi autorevoli componenti, compreso il senatore Pera, relatore alla Commissione. Tuttavia se nonostante ciò la Commissione giustizia si ritenesse estromessa dall'*iter* del disegno di legge, la Commissione affari costituzionali ne attenderà il parere. Si riserva, comunque, di consultare il presidente Pinto.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che dopo una discussione così impegnativa è ormai giunto il momento della riflessione e considera opportuno rinviare la votazione alla seduta successiva.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene infine di sospendere la seduta fino alle ore 20,30, in attesa che il relatore definisca il nuovo testo e con la riserva di valutare alla ripresa dei lavori se procedere o meno alle votazioni.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 21.

Il presidente VILLONE informa la Commissione di aver appena ricevuto una comunicazione dal Presidente della Commissione Giustizia, Pinto, nella quale si richiede di attendere, nel rispetto del Regolamento, il parere di quella Commissione, non essendo ancora decorso il termine prescritto per tutti i disegni di legge in esame. Egli osserva che la questione ha un rilievo eminentemente formale, e sotto questo aspetto è senz'altro fondata, ma rimette alla Commissione la valutazione sulla possibilità o meno di procedere alle votazioni, considerato il contesto concreto in cui si è svolto l'esame dei disegni di legge. In particolare, interpella al riguardo i senatori della Commissione giustizia presenti alla seduta.

Il senatore FOLLIERI manifesta un certo imbarazzo rammentando che già nella fase precedente della seduta egli si era fatto latore della richiesta del Presidente Pinto: informa la Commissione, inoltre, che lo stesso Presidente della Commissione giustizia ha già disposto la convocazione di quella Commissione per l'esame dei disegni di legge in titolo in sede consultiva, per le ore 9 di domani, venerdì 11 dicembre. Si tratterebbe, pertanto, di attendere per un tempo minimo, consentendo alla Commissione giustizia di esprimere il proprio parere.

Il senatore LISI osserva che il disegno di legge sul quale si è svolto sostanzialmente l'esame, il n. 3619, è proprio quello per il quale sono già decorsi i termini per la formulazione del parere da parte della Commissione giustizia.

Il presidente VILLONE conferma la circostanza, ma ricorda che l'esame dei disegni di legge si è svolto in forma congiunta. Occorre valutare, pertanto, se procedere o meno all'ulteriore discussione e ad eventuali votazioni, considerando anche la difficoltà di convocare un'ulteriore seduta per il giorno successivo.

Il senatore CENTARO rileva che i disegni di legge presentati successivamente al n. 3619 corrispondono nell'oggetto al contenuto di questo e il parere della Commissione giustizia avrebbe potuto essere acquisito già in relazione alla prima iniziativa.

Il senatore BESOSTRI invita a considerare con particolare attenzione la richiesta del senatore Follieri.

Il relatore PERA comprende l'esigenza istituzionale sulla quale è fondata la richiesta del Presidente della Commissione giustizia, ma ricorda il dato di fatto in base al quale vi è stata una partecipazione diretta e sostanziale di vari componenti di quella Commissione ai lavori in sede referente.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di proseguire la discussione, procedere eventualmente alla votazione degli emendamenti e rinviare infine il conferimento del mandato al relatore a una seduta successiva, da convocare per domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 10, consentendo intanto alla Commissione giustizia di esprimere il proprio parere.

Concorda il senatore PELLEGRINO.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta del Presidente e osserva che in tal modo la Commissione giustizia potrebbe disporre di un testo più maturo per la propria valutazione in sede consultiva.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore PERA, quindi, illustra un nuovo testo dell'emendamento 1.0.1 nonché una disposizione transitoria e di attuazione definita in con-

formità alla discussione svolta nelle fasi precedenti della seduta (emendamento 1.0.4).

Il senatore LISI esprime riserve sul comma 3 dell'emendamento 1.0.4.

Il senatore FOLLIERI si dichiara perplesso quanto all'emendamento 1.0.4, perché è destinato a riprodurre questioni controverse già insorte nell'interpretazione e nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale, in particolare l'articolo 500.

Il senatore SENESE osserva che la proposta di disposizione transitoria e di attuazione appare fondata sui problemi sollevati dall'inserimento dell'avverbio «volontariamente» nell'emendamento 1.0.1, laddove ci si è domandati se una volontà viziata da violenza o minaccia escluda il requisito. In tal caso, infatti, chi si sottrae all'esame perché oggetto di violenza o minaccia renderebbe con ciò inapplicabile il nuovo precetto costituzionale di garanzia inserito nell'articolo 25, mentre il comma 3 dell'emendamento 1.0.4 rimette alla legge una specificazione dei casi di violenza o minaccia e dà alla stessa legge ordinaria la possibilità di prevedere casi intermedi, intervenendo in funzione garantista. Diversamente, con il solo emendamento 1.0.1 si potrebbe eludere facilmente il precetto di garanzia.

Il senatore PELLEGRINO rileva un eccesso di scrupolo che conduce al rischio di disposizioni di natura processuale e invita a limitare la definizione del testo a enunciazioni di principio, proprie della Costituzione: propone pertanto di inserire nell'articolo 25 il principio di cui all'emendamento 1.0.1, opportunamente corretto con variazioni di carattere formale e di integrare l'articolo 111 della Costituzione anche con la prescrizione secondo la quale la prova si forma nel dibattimento. Osserva, in proposito, che il pubblico ministero ha l'onere di provare l'incidenza di fattori estranei sulla circostanza che il dichiarante si è sottratto all'esame in dibattimento.

Concorda il senatore FOLLIERI.

Il senatore GASPERINI considera preferibile omettere l'avverbio «volontariamente» dall'emendamento 1.0.1, che innescherebbe un meccanismo diabolico nella dimostrazione di una volontà coatta o condizionata. Vi può essere infatti una patologia delle motivazioni del dichiarante e anche delle mancate dichiarazioni, che tuttavia costituisce oggetto di prova da parte dell'accusa. Lo stesso riferimento alla circostanza che la sottrazione all'interrogatorio si verifichi sempre appare problematico, e sarebbe dunque preferibile toglierlo dalla disposizione.

Il senatore BESOSTRI si dichiara perplesso sull'emendamento 1.0.4, che riproduce a livello costituzionale equivoci già insorti nell'interpretazione e nell'applicazione delle corrispondenti norme processuali.

Propone, quindi, di integrare l'emendamento 1.0.1 inserendo accanto all'avverbio «volontariamente» l'avverbio «illegittimamente». Resterebbe comunque il problema di chi non si sottrae all'esame ma rende affermazioni successive contrastanti. Invita comunque a considerare la necessità di elaborare definizioni ponderate e adeguate, trattandosi di norme costituzionali, anche con una riflessione in tempi congrui, evitando così anche l'impressione che si tratti di un «colpo di mano di congiurati», peraltro non giustificata dalla concordanza dei testi dei disegni di legge e dal livello del dibattito.

Il senatore PETTINATO si dichiara favorevole a omettere il riferimento al «sempre» nell'emendamento 1.0.1, ma non all'avverbio «volontariamente» e ripropone il precetto secondo il quale la formazione della prova deve avvenire nel contraddittorio tra le parti e davanti al giudice, piuttosto che in dibattimento come suggerito dal senatore Pellegrino.

Secondo il senatore PARDINI la discussione in corso dimostra che le norme costituzionali in via di definizione possono provocare effetti non dominabili, tanto che si avverte l'esigenza di disposizioni transitorie e di attuazione, dal contenuto processuale. Quelle disposizioni, inoltre, determinano una disparità di trattamento e dimostrano di per sé il carattere problematico della stessa innovazione costituzionale da cui sono determinate. Ritiene pertanto opportuno approfondire ulteriormente la questione, valutando con attenzione l'impatto dell'integrazione costituzionale e il rischio di effetti disastrosi sui processi in corso. Si dichiara contrario, in particolare, all'emendamento 1.0.1.

Il presidente VILLONE riassume l'andamento della discussione con particolare riguardo all'intesa – da ritenere unanimemente condivisa – che l'avverbio «volontariamente» esclude ogni vizio della volontà, sia derivante da cortazioni, sia determinato da interventi di natura corruttiva; richiama l'attenzione, quindi, sulla proposta del senatore Pettinato, diretta a inserire nell'emendamento 1.0.3 il principio secondo il quale la prova si forma esclusivamente nel contraddittorio tra le parti e davanti al giudice.

Il relatore PERA si dichiara disponibile verso l'integrazione indicata dal senatore Pettinato.

Il senatore PELLEGRINO ribadisce la necessità di inserire contestualmente il principio di cui all'emendamento 1.0.1 nell'articolo 25 della Costituzione e le prescrizioni di cui all'emendamento 1.0.3, integrate secondo le indicazioni del senatore Pettinato, nell'articolo 111 della Costituzione.

A tale ultimo riguardo, il senatore SENESE propone una clausola di salvaguardia dei riti alternativi.

I senatori BESOSTRI e PARDINI contestano tale rinvio, che non ha un riscontro nella Costituzione.

Il presidente VILLONE registra un consenso sostanziale sull'emendamento 1.0.1 integrato con la parola «sempre» e corretto con modifiche formali. Registra un consenso anche sull'emendamento 1.0.2. Sull'emendamento 1.0.3 rileva parimenti un consenso diffuso, compresa l'integrazione proposta dal senatore Pettinato e l'omissione dell'avverbio «gratuitamente» nell'ultima parte.

Quanto all'integrazione dell'emendamento 1.0.3, su proposta del relatore PERA e del senatore SENESE si conviene di inserire una clausola di salvaguardia della possibilità di riti alternativi con il consenso dell'imputato.

Concorda il senatore BESOSTRI.

Il PRESIDENTE, quindi, registra un sostanziale consenso sul primo comma dell'emendamento 1.0.4, mentre ritiene preferibile rinunciare ai commi successivi.

Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 1.0.3/1.

Il relatore PERA, quindi, presenta un nuovo emendamento sostitutivo dell'intero testo, che tiene conto dell'esame svolto sinora e delle indicazioni riassuntive formulate dal Presidente (1.100).

Tutti gli altri emendamenti si intendono ritirati.

Si procede alle votazioni.

Sulla prima parte dell'emendamento 1.100, recante l'integrazione dell'articolo 25 della Costituzione, il sottosegretario AYALA pronuncia un parere negativo a nome del Governo: la modifica costituzionale, infatti, accoglie indubbiamente un principio condivisibile, ma la sua formulazione categorica determina una notevole incertezza soprattutto per i processi di criminalità organizzata, nei quali è particolarmente rilevante la possibilità di dichiarazioni omesse o non ripetute a causa di pressioni, violenze o minacce. Vi sono intere e vaste porzioni del territorio nazionale tuttora sottoposte a un controllo esteso e penetrante delle organizzazioni criminali, laddove il solo presidio pubblico è ancora, purtroppo, quello giudiziario, che pertanto rimane irrinunciabile. Egli ha apprezzato molto le affermazioni di principio del relatore Pera sulle esigenze di tutela delle persone che collaborano con la giustizia nel contrasto dei fenomeni criminali: il Governo intende confermare quelle stesse ragioni di tutela, che potrebbero essere compromesse dalla disposizione in questione. Sulle altre proposte di integrazione costituzionale, il Governo si rimette alla Commissione.

Con separate votazioni, sono quindi accolti gli articoli 1, 2, 3 e 4, di cui si compone l'emendamento sostitutivo presentato da ultimo da parte del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 10, con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 22,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE NN. 3619-3623-3630-3638 e 3665**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. Nel secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: "e pertanto la giurisdizione si attua mediante giusti processi di ragionevole durata regolati dalla legge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di effettiva parità e davanti a giudice terzo".

Art. 2.

1. Dopo l'**articolo 110** della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 110-bis. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione o l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore e di esigere che le prove si verifichino o si formino innanzi a giudice terzo; sia assistita da un interprete se non comprende la lingua o non si esprima adeguatamente nella lingua impiegata nel procedimento.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale e interpretariato al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”».

Al primo comma premettere i seguenti periodi: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

1.10

PETTINATO

Al primo comma, sostituire i primi due periodi con il seguente: «La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi della domanda, del contraddittorio e della parità tra le parti davanti a giudice terzo».

1.4

PELLEGRINO

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «giurisdizione» inserire la parola: «penale».

1.8

CENTARO

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza».

1.1

SENESE

1.7 (identico all'em. 1.1)

CENTARO

1.14 (identico all'em. 1.1)

BESOSTRI

Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «terzo» con l'altra: «imparziale».

1.2

SENESE

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «giudice terzo», aggiungere le seguenti: «ed è deciso con sentenza fondata su prove documentali o su prove formate unicamente nel dibattimento».

1.11

PETTINATO

Al primo comma, terzo periodo, dopo le parole: «ragionevole durata» aggiungere le seguenti: «garantendo per tutte le giurisdizioni, l'imparzialità del giudice».

1.9

PETTINATO

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Nel procedimento penale la legge garantisce che le indagini siano imparzialmente dirette all'accertamento della verità compresi i fatti e le circostanze a favore delle persone sulle quali si indaga.

La legge assicura che dell'avvio delle indagini sia dato avviso nel più breve tempo possibile ad ogni persona che in relazione all'evento su cui si indaga possa assumere nel processo lo *status* di parte, a cui la legge connetta diritti o garanzie.

Chi è accusato di un reato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa; deve poter interrogare o far interrogare dal proprio difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Salvi i procedimenti speciali, la legge assicura che il processo penale sia deciso con sentenza fondata su prove formate in contraddittorio tra le parti e davanti al giudice. Le persone che non comprendono o non parlano la lingua impiegata nel procedimento penale devono essere assistite gratuitamente da un interprete».

1.3

PETTINATO

Al secondo comma, sostituire le parole: «Nel procedimento penale la legge assicura» con le seguenti: «La legge regola il processo penale ispirandosi ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, nonché al principio della formazione della prova dinanzi al giudice ed assicura».

1.5

PELLEGRINO

Al secondo comma, sopprimere la parola: «possibile».

1.6

CENTARO

Al secondo comma, sostituire le parole: «o non parla la» con le seguenti: «o non si esprima adeguatamente nella lingua impiegata nel procedimento».

1.13

BESOSTRI

All'emendamento 1.0.1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi di ragionevole durata regolati dalla legge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di effettiva parità davanti a giudice imparziale».

1.0.1/1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni i cui autori si sono volontariamente sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”».

1.0.1

PERA, *relatore*, VILLONE, *presidente*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni rese da chi si sia sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 111 della Costituzione premettere i seguenti commi:

“La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”».

1.0.2

PERA, *relatore*, VILLONE, *presidente*

All'emendamento 1.0.3, collocare le parole: «nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa», dopo le parole: «a suo favore», ed aggiungere di seguito le parole: «nonché di esigere a pena di nullità che le prove si verifichino o si formino innanzi al proprio giudice»; dopo le parole: «sia assistita», inserire le seguenti: «di norma».

1.0.3/1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata, nel più breve tempo, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata”».

1.0.3

PERA, relatore, VILLONE, presidente

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-...

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali si è già conclusa la fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni i cui autori si sono sempre sottratti all'esame o all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità.

2. Ferma in ogni caso la disposizione di cui al comma 1, la legge processuale disciplina le modalità di utilizzazione nei diversi stati e gradi del giudizio delle dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale i cui autori si sono sempre volontariamente sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

3. La legge disciplina i casi in cui il dichiarante si è sottratto all'esame per essere stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità».

1.0.4

PERA, *relatore*

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Modifica dell'articolo 25 della Costituzione)

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione premettere i seguenti commi:

“La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Salva la possibilità di riti alternativi con il consenso dell'imputato, il processo penale è regolato dal principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità dinanzi al giudice. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata, nel più breve tempo, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal proprio difensore le persone da cui provengono le

accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata".

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nei quali si è già conclusa la fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore possono essere valutate come prova dei fatti solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».

1.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PINTO ricorda che la trattazione dei disegni di legge in titolo era stata sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso e che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto l'11 novembre scorso. Informa altresì la Commissione che la relazione tecnica sul disegno di legge n. 3160, richiesta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, è pervenuta alla Commissione bilancio stessa.

Il senatore PINGGERA chiede alla Presidenza di consentire alla presentazione di un emendamento che intende sopperire alle gravi difficoltà incontrate nel reperimento dei giudici di pace per gli uffici giudiziari nella provincia di Bolzano. Si riporta - al riguardo - al contenuto del parere reso nella seduta di ieri dalla Sottocommissione

per i pareri della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3160, ove tale aspetto viene messo in evidenza.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE ammette, pertanto, la presentazione dell'emendamento 12.0.1, d'iniziativa del senatore Pinggera.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0106º)

Il senatore Antonino CARUSO sollecita l'esame dei disegni di legge n. 3615 e n. 2751. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3615, in materia di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, sottolinea che tale provvedimento intende colmare il vuoto legislativo che si è determinato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998.

I senatori FASSONE e RUSSO sollecitano l'esame del disegno di legge n. 3634, su analoga materia, d'iniziativa del senatore Fassone.

Dopo che il presidente PINTO ha preso atto delle indicazioni prospettate, il senatore PINGGERA auspica che nel corso dell'esame di merito dei disegni di legge in tema di notificazioni degli atti giudiziari possano essere prese in considerazione le esigenze particolari delle notifiche effettuate nelle zone rurali.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si augura che le esigenze messe in risalto dal senatore Pinggera possano essere presto affrontate dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

(R029 000, C02ª, 0014º)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Melandri e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri: *Disposizioni sui ricercatori universitari*

(3477) MANIS ed altri: *Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) BEVILACQUA ed altri: *Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) CÒ ed altri: *Provvedimento per la docenza universitaria*

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Il PRESIDENTE informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha concesso la deroga ad esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, nel corso della sessione di bilancio e ha trasferito l'esame dei disegni di legge nn. 3399, 3477 e 3554 – già assegnati in sede redigente – alla sede deliberante. Dal momento che su tali disegni di legge il relatore Masullo aveva già riferito alla Commissione il 25 novembre scorso, propone di dare per acquisita tale fase procedurale e di congiungere ad essi la discussione del disegno di legge n. 3644 dei senatori Cò ed altri, da pochi giorni assegnato alla Commissione e concernente la stessa materia.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale e dichiarata quindi conclusa tale fase procedurale, propone poi di istituire un Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita pertanto i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato; indi rinvia il seguito della discussione congiunta.

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 novembre e rinviata nella seduta del 25 novembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che – anche per il disegno di legge in titolo – la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha concesso la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, onde consentirne il seguito dell'esame nel corso della sessione di bilancio. Ricorda peraltro che essendosi già conclusa la discussione generale ed avendo il relatore ed il rappresentante del Governo svolto le rispettive repliche, resta ora da fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Su proposta del relatore MONTICONE la Commissione conviene di fissare tale termine a lunedì prossimo, 14 dicembre, alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 12,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R046 003, C07^a, 0008^o)

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sull'attuazione data all'ordine del giorno n. 9.2644.2, relativo al disegno di legge atto Senato n. 2644 recante disposizioni sui beni culturali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 settembre 1997

(R046 003, C07^a, 0001^o)

Su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione delibera di procedere congiuntamente alle comunicazioni in titolo.

Il ministro MELANDRI riferisce anzitutto sull'attuazione data all'ordine del giorno n. 9.2644.2 del senatore Lauro, relativo al disegno di legge n. 2644, recante disposizioni sui beni culturali, ricordando anzitutto che l'attribuzione dell'autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alla sovrintendenza archeologica di Pompei - di cui all'articolo 9 del suddetto disegno di legge - anticipava la riorganizzazione del Ministero: il decreto legislativo n. 368 dello scorso 20 ottobre, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce infatti che le sovrintendenze possono essere dotate della medesima autonomia qualora abbiano competenza su complessi di eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico.

Per quanto riguarda poi la Società italiana per i beni culturali (SIBEC), istituita dal summenzionato disegno di legge, il Ministro ne ricorda le finalità e chiarisce che essa non è intesa a sostituire gli organi preposti alla tutela per l'effettuazione della programmazione degli interventi sui beni culturali. Ella informa altresì che è stato predisposto il relativo schema di statuto, attualmente all'esame del Ministero del tesoro.

L'ordine del giorno del senatore Lauro, prosegue il Ministro, muoveva altresì rilievi ad alcune disposizioni dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2644, ritenute limitative dell'autonomia dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione delle attività e delle manifestazioni culturali: a tale riguardo, ella ricorda che l'articolo 5 del disegno di legge istitutivo del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei (già atto Senato n. 3167, ora atto Camera n. 5296) prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 7 del suddetto articolo 2, nonché la sostituzione dei commi 8 e 9. Lo stesso disegno di legge modifica altresì le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato italiano di generatori *aerosol*, in ordine alle quali erano state sollevate numerose obiezioni riprese dall'ordine del giorno del senatore Lauro.

Il Ministro espone quindi le linee programmatiche del Governo in materia di beni e attività culturali, dichiarando di ritenere suo primo compito quello di consolidare ed ampliare i positivi risultati conseguiti nel settore grazie all'impulso dato dal precedente Ministro per i beni culturali. Da questo obiettivo generale, prosegue, discendono alcune direttrici obbligate di intervento: in primo luogo sul versante normativo e su quello delle ricadute organizzative delle riforme varate nel 1998 e, in secondo luogo, in direzione della massimizzazione degli impatti potenziali che l'azione culturale è in grado di esercitare sul sistema civile, sociale ed economico del paese.

Per quanto riguarda il rinnovamento delle strutture organizzative, il Ministro osserva che il primo fondamentale passaggio di riforma si è compiuto con l'emanazione del decreto legislativo n. 368 dello scorso 20 ottobre, istitutivo del nuovo Ministero: si tratta - precisa - dell'atto iniziale di un processo complesso, già avviato con la ripartizione di funzioni fra Stato, Regioni ed enti locali operata con il decreto legislativo n. 112, con il quale si va delineando la struttura organizzativa portante del settore della cultura nel nostro paese. La competenza del Ministero sui vari settori afferenti ai beni e alle attività culturali consentirà d'altronde, a giudizio del Ministro, di sviluppare linee di azione nuove, co-

niugando la funzione di tutela del patrimonio culturale trasmesso dal passato con quella di incentivare la produzione e la diffusione di nuova cultura. Il decreto legislativo di riforma lascia peraltro largo spazio allo strumento regolamentare per la definizione organica della struttura ministeriale: sarà pertanto su tale fronte che si determineranno, nei prossimi mesi, i reali assetti e la reale funzionalità del nuovo Ministero, nel quale si deve realizzare non solo una più completa fusione fra politiche di conservazione dei beni culturali e di valorizzazione degli stessi, ma anche l'integrazione di queste linee di intervento con la politica di sostegno alle attività culturali. Il regolamento di attuazione dovrà altresì individuare efficaci forme di cooperazione con i privati e gli enti locali: da un lato Stato ed enti locali debbono infatti unire le proprie forze per valorizzare i beni culturali e, dall'altro, occorre incentivare, anche attraverso interventi di carattere fiscale, l'intervento dei privati.

Quanto al rinnovo della normativa sostanziale, il Ministro ricorda l'ormai prossima presentazione alle Camere, per il prescritto parere parlamentare, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico delle norme in materia di beni culturali ed ambientali. La commissione ministeriale che lo sta predisponendo – precisa – ha operato prevalentemente sul versante della semplificazione delle procedure e del coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti. Alcuni settori della disciplina vigente non possono peraltro essere significativamente modificati in base ai criteri di delega, come ad esempio la disciplina sanzionatoria degli illeciti. Analogamente, il testo unico non potrà incidere sul regime del patrimonio artistico degli enti pubblici trasformati in società, ai fini della apposizione dei provvedimenti di vincolo. A tale proposito, pende peraltro presso la Camera dei deputati un disegno di legge già approvato dal Senato, del quale il Ministro auspica un sollecito *iter*.

Il testo unico affronta altresì, prosegue il Ministro, sia pure conformemente alla normativa vigente, la questione della alienazione dei beni culturali appartenenti al demanio statale, regionale e degli enti locali. Tale tematica, anche alla luce dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati al disegno di legge collegato alla legge finanziaria che consente agli enti locali di procedere all'alienazione dei beni storico-artistici di loro proprietà, necessita tuttavia – afferma il Ministro – di un approccio organico più ampio di quello che potrebbe assicurare una sede impropria quale quella della manovra finanziaria. Al riguardo, il Ministro auspica che, per la valorizzazione del patrimonio degli enti pubblici, si faccia ricorso alle nuove forme di gestione previste ad esempio dal decreto legislativo istitutivo del nuovo Ministero. Ella informa altresì che intende costituire un apposito comitato, composto da tutti i soggetti interessati, degli enti locali e delle associazioni culturali, per la definizione di un provvedimento legislativo specifico che definisca i casi in cui le alienazioni siano possibili e a quali condizioni.

Ella coglie poi l'occasione per manifestare soddisfazione per la recente approvazione della legge in materia ambientale che consente fra l'altro alla amministrazione centrale di disporre la demolizione dell'hotel Fuentes, uno dei massimi simboli del degrado del nostro patrimonio ambientale.

Per quanto riguarda poi la promozione di attività culturali contemporanee, il Ministro afferma di ritenere indispensabile la promozione dell'architettura contemporanea di qualità e preannuncia la predisposizione di un disegno di legge apposito; inoltre, ricorda il disegno di legge istitutivo del Centro per lo sviluppo per le arti contemporanee di nuovi musei (già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati), nonché i disegni di legge sulla musica e sul teatro, ai quali si affiancherà – non appena concluso l'esame da parte di una Camera di uno dei suddetti provvedimenti – il disegno di legge sulla danza. Per quel che riguarda il disegno di legge sulla musica, all'esame del Senato in prima lettura, rileva che esso è necessario per superare i limiti della legge n. 800 del 1967 e per dare un riconoscimento a tutte le espressioni musicali senza distinzione di genere; esso si pone come strumento di programmazione degli interventi pubblici, conferendo un ruolo rilevante alle regioni e agli enti locali e demandando allo Stato la funzione di indirizzo. Per quel che riguarda il disegno di legge sul teatro, all'esame della Camera, esso ricalca l'impostazione di quello sulla musica ed è volto a colmare una rilevante lacuna legislativa che si protrae ormai da cinquant'anni.

Anche per il cinema, prosegue il Ministro, occorre riflettere dal punto di vista dell'intervento normativo. Ella ricorda l'intervenuta liberalizzazione del credito cinematografico, nonché il riordino delle commissioni di settore. Fa presente tuttavia che occorre ancora procedere alla riforma della censura, per la quale il Governo ha presentato al Senato un apposito disegno di legge, il cui esame non è tuttavia ancora iniziato, nonché alla predisposizione di una normativa *antitrust*, che eviti il formarsi e il consolidarsi di posizioni dominanti nel settore del cinema, con riferimento alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio.

Il Ministro si sofferma quindi sul settore dello sport, sottolineandone il contesto di vera e propria emergenza. Le ultime vicende di *doping*, le relative inchieste in corso da parte della magistratura e le conclusioni cui è giunta la commissione presieduta dal professor Grosso evidenziano l'esigenza di una urgente riforma della struttura organizzativa e di una disciplina di controllo del fenomeno del *doping* che, purtroppo, non riguarda ormai più solo le componenti dello sport professionistico ed agonistico, ma si è diffuso anche nella pratica sportiva dei giovani. Si impone pertanto un'azione a livello sovranazionale che renda efficace l'opera di normazione dei singoli Paesi. Per quanto riguarda l'Italia, è essenziale che il Parlamento approvi rapidamente la legge attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato, prevedendo in particolare la costituzione di una autorità terza, indipendente dal Governo e dall'organizzazione sportiva, nonché la definizione di un severo sistema di sanzioni penali che parta dall'individuazione del *doping* come reato e punisca chi ne diffonda la pratica fra i giovani. Il fenomeno del *doping* ha d'altronde raggiunto, afferma il Ministro, connotati di gravità non certo inferiori a quelli della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la riforma dell'organizzazione sportiva, ella ricorda i punti indicati dall'*ex* ministro Veltroni in una lettera inviata all'esito dei lavori della Commissione di indagine presieduta dal profes-

sor Grosso: separazione del CONI dalle federazioni, per evitare commistioni fra controllori e controllati; estensione dell'elettorato attivo e passivo ad atleti e tecnici per una maggiore democrazia interna; chiarezza nella definizione delle funzioni dell'ente; potenziamento degli organi di controllo interno. Sulla base di queste linee di indirizzo, che considera come una giusta base di partenza, è peraltro sua intenzione esercitare in tempi brevi la delega attribuita dalla legge Bassanini per la riforma degli enti pubblici. Si tratta tuttavia, sottolinea, di un intervento parziale, che non esaurisce il più ampio disegno di riforma del sistema sportivo, nel quale si inserisce - fra l'altro - la disciplina dell'associazionismo sportivo. A tale ultimo proposito, la Camera sta lavorando ad un apposito disegno di legge, una parte del quale è stato peraltro anticipato con un emendamento al disegno di legge fiscale collegato alla finanziaria il cui *iter* è iniziato proprio al Senato e che consentirà una rapida entrata in vigore di una parte importante del testo. Ella annuncia poi l'intenzione di convocare una conferenza nazionale dello sport nel 1999, dalla quale possano scaturire indicazioni per un disegno di legge di disciplina generale dello sport.

Il Ministro individua infine le quattro direttrici lungo le quali intende sviluppare l'azione futura del Dicastero di cui ha la responsabilità: a seguito della messa a regime del Lotto infrasettimanale, che ha consentito l'apertura di decine di cantieri in musei, monumenti ed aree archeologiche, occorre anzitutto estendere l'area di ammissibilità delle spese a voci diverse da quelle del restauro e della valorizzazione, soprattutto in direzione dell'acquisto delle opere d'arte, ampliando altresì le possibilità di intervento da parte di soggetti diversi dallo Stato ed aumentando in prospettiva la quota destinata ai beni culturali; nonostante la progressiva riduzione della massa dei residui, si avverte altresì l'esigenza di rafforzare le strutture dedicate alla programmazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio della spesa in conto capitale del Ministero; si ritiene poi di introdurre con piena dignità il patrimonio culturale nella nuova programmazione per le aree depresse del territorio nazionale: a tal fine, il Ministero ha presentato al Tesoro un piano strategico per la tutela del patrimonio e la valorizzazione culturale volto a incardinare la risorsa culturale come elemento fondante dello sviluppo endogeno delle aree depresse; occorre infine gestire appropriatamente i progetti di investimento in fase di attuazione, affiancando all'indispensabile spesa aggiuntiva in conto capitale finalizzata all'innalzamento del livello di tutela e di conservazione del patrimonio culturale la correlata spesa di parte corrente.

Per quanto riguarda le autonomie locali, il Ministro ricorda che esse hanno costantemente aumentato dall'inizio degli anni Ottanta la loro spesa culturale. A suo giudizio, la costruzione di una collaborazione sempre più efficace con gli enti locali è d'altronde condizione ineludibile per rafforzare in modo stabile la politica culturale. È pertanto sua intenzione avviare al più presto i lavori della commissione paritetica per la devoluzione della gestione dei musei agli enti territoriali, istituire le commissioni regionali per i beni culturali previste dal decreto legislativo n. 112, nonché varare i piani di valorizzazione. Ritiene infatti indispen-

sabile superare l'impostazione tradizionale secondo cui Stato ed enti territoriali finanziavano separatamente istituzioni e progetti diversi, avviando finalmente una logica nuova di cofinanziamento e programmazione.

Quanto poi ai servizi aggiuntivi, ella osserva che si tratta di un modo per aumentare le risorse disponibili per la tutela e la conservazione. Il loro progressivo consolidamento consentirà altresì di avviare una politica tariffaria più flessibile con differenziazioni per fasce orarie, per giorni e per periodi dell'anno. Inoltre è necessario migliorare il rapporto fra settore pubblico e settore privato nel finanziamento e nella gestione dei beni culturali: in tal senso, ricorda le importanti sperimentazioni in atto, come la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, la nuova forma societaria della Biennale di Venezia, l'uso del credito di imposta per l'adozione di singoli restauri nell'area di Pompei.

Molti dei provvedimenti in discussione, prosegue il Ministro, hanno poi importanti effetti sull'occupazione, come la messa a regime dell'apertura prolungata dei musei, la apertura di cantieri già programmati e la proposta di un piano straordinario per le biblioteche. Non che le politiche culturali debbano essere subalterne alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo: al contrario, ella ritiene che siano i settori culturali a rivestire estremo interesse per le politiche dello sviluppo e dell'occupazione in quanto settori ad elevato potenziale per la creazione di nuova occupazione. Ciò significa che il Governo deve confermare e potenziare le ricadute sulla cultura delle politiche per l'occupazione e lo sviluppo e, a tal fine, annuncia l'intenzione di utilizzare da un lato parte delle risorse del Ministero per il finanziamento di progetti promossi da istituzioni locali nei settori culturali e di far partecipare, dall'altro, il nuovo Ministero in modo attivo ai nuovi processi di programmazione negoziata con i soggetti locali.

Il Ministro conclude infine la propria esposizione sottolineando l'importanza delle funzioni di tutela dei beni ambientali e paesaggistici svolte in sede nazionale, che non rappresentano una forma di arroccamento centralistico, bensì la condizione per poter avviare una nuova stagione di programmazione in collaborazione con gli enti locali.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il ministro Melandri e rinvia il dibattito sulle comunicazioni rese ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

251ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE**(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi***

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'emendamento 3.0.1 era già stato illustrato.

Il senatore LAURO propone che della materia relativa al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sia data informazione, eventualmente per il parere, alle Commissioni competenti.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BORNACIN, PAROLA, il presidente PETRUCCIOLI e il senatore VEDOVATO che ritiene di non modificare il testo dell'emendamento.

Con il voto contrario dei senatori BORNACIN, CASTELLI e LAURO l'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE ritira l'emendamento 3.0.2.

Posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 3.0.3.

Il senatore LAURO e il senatore CASTELLI rinunciano ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BORNACIN fa proprio l'emendamento 4.9 e il senatore CARPINELLI fa proprio l'emendamento 4.2-*bis*.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 4.3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 4.2-*bis*. Il sottosegretario ANGELINI si associa alle dichiarazioni del relatore.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti mentre, posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.2-*bis*.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 4.2-*ter*.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 4.4 e 4.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.8 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN, l'emendamento 4.9.

Posto ai voti, l'articolo 4 nel suo complesso è approvato.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore LAURO dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CARPINELLI rinuncia all'illustrazione dei propri emendamenti.

Il senatore VERALDI rinuncia a sua volta all'illustrazione dell'emendamento 5.3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti 5.4, 5.5-*bis*, 5.7 e 5.9.

Il RELATORE, dopo aver ritirato l'emendamento 5.2, esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1-*bis*, 5.3, 5.5, 5.6 e 5.8. Il sottosegretario ANGELINI dichiara di far propri i pareri espressi dal relatore.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore LAURO ritira gli emendamenti 5.1-*bis*, 5.5 e 5.8. Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.6 e il senatore VERALDI ritira l'emendamento 5.3 annunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è respinto. Posto ai voti è quindi accolto l'articolo 5 nel complesso.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5. Ritira gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7 e dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 5.0.9:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 6 miliardi per l'anno 1999 e di lire 27 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire 39 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.0.9 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario ANGELINI fa propri i pareri espressi dal RELATORE ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati da quest'ultimo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono approvati.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 5.0.5

Con la dichiarazione di voto contrario dei senatori CASTELLI, LAURO e BORNACIN e del voto favorevole del presidente PETRUCIOLI, posto ai voti, l'emendamento 5.0.8 è approvato.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 5.0.9 nella sua nuova formulazione.

Sull'emendamento 5.0.10 il RELATORE propone le seguenti modifiche: al comma 1, le parole: «lire 5 miliardi» sono sostituite dalle parole: «lire un miliardo» e le parole: «lire 10 miliardi» sono sostituite dalle parole: «lire 19 miliardi». Al secondo comma devono poi essere soppresse le parole: «pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000».

Sull'emendamento interviene il senatore CASTELLI che sottolinea la necessità di non limitare gli stanziamenti alla sostituzione degli autobus, ma più generalmente di tutti i mezzi destinati al trasporto pubblico locale lasciando alle Regioni la facoltà di decidere quali mezzi sostituire.

A tale proposta si dichiara contrario il sottosegretario ANGELINI che sottolinea la necessità di una sostituzione degli autobus per il forte potere inquinante che deriva dall'invecchiamento di questi mezzi.

Posto ai voti, con le modifiche proposte dal relatore, l'emendamento 5.0.10 è approvato.

Poiché all'articolo 6 è stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'articolo stesso, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo che risulta approvato.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 6.0.1, 6.0.9 e fa proprio l'emendamento 6.0.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 6.0.2, 6.0.2-bis, 6.0.15 e 6.0.16.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.3 del relatore che, posto ai voti, è approvato.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8 e 6.0.12.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma sull'emendamento 6.0.4-*bis* che, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato. Previo parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 6.0.10.

Il senatore CARPINELLI fa proprio l'emendamento 6.0.11 sul quale esprimono parere favorevole tanto il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Sull'emendamento 6.0.13 il RELATORE si rimette alle considerazioni del sottosegretario ANGELINI che esprime parere favorevole. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CARPINELLI, gli emendamenti 6.0.14 e 6.0.17.

Sull'emendamento 7.1 esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Poiché l'emendamento è volto a sopprimere l'intero articolo e non vi sono altri emendamenti riferiti all'articolo 7, il PRESIDENTE pone ai voti il suo mantenimento che risulta approvato.

I presentatori rinunciano quindi ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.4 e 7.0.5, mentre invita i presentatori a ritirare tutti gli altri.

Il sottosegretario ANGELINI fa proprie le dichiarazioni del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.9 del relatore.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 mentre il senatore PAROLA ritira l'emendamento 7.0.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 7.0.8.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è approvato.

Sull'emendamento 7.0.4, sul quale annuncia il proprio voto favorevole, il senatore LAURO chiede che, al primo comma, la parola: «nazionali» sia sostituita dalle parole: «di navigazione nazionale».

Con il consenso del RELATORE e il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, posto ai voti, l'emendamento 7.0.4 nel testo modificato è approvato.

Posto ai voti è successivamente approvato anche l'emendamento 7.0.5.

Sull'emendamento 7.0.9, al quale il senatore LAURO aggiunge la propria firma, il relatore fa presente che le parole: «9 miliardi» devono essere sostituite dalle parole: «8.187 milioni» e le parole: «e lire 9 miliardi per il 1999» devono essere soppresse.

Con le modifiche proposte dal RELATORE l'emendamento 7.0.9, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 8.1, volto alla soppressione dell'articolo, tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Poiché è l'unico emendamento riferito all'articolo 8, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo stesso che è approvato.

Sull'emendamento 8.0.1 esprime parere favorevole il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Il sottosegretario ANGELINI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6 in quanto riferiti ad una normativa che coinvolge anche la competenza del Ministero delle finanze con il quale sarebbe opportuno concordare una linea di azione politica.

Accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO, il RELATORE ritira gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3, il senatore CARPINELLI l'emendamento 8.0.4 e il senatore PAROLA gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posto ai voti, l'emendamento 8.0.7, fatto proprio dal senatore CARPINELLI, è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 8.0.8.

Sull'emendamento 8.0.9 presentato dal relatore, il sottosegretario ANGELINI propone che, al comma 3, dopo le parole: «interventi per» siano aggiunte le seguenti: «la protezione ambientale e per» e che le parole: «in modo che almeno il 90 per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione» siano soppresse.

Il RELATORE si dichiara favorevole alle modifiche proposte dal rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti nel testo modificato l'emendamento 8.0.9 è approvato.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduto l'emendamento 9.2 per assenza del presentatore.

Sull'emendamento 9.1, presentato dal relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario ANGELINI.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore LAURO e di astensione del senatore BORNACIN, l'emendamento 9.1, posto ai voti, è approvato.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.11 e 9.0.14

Il RELATORE ritira l'emendamento 9.0.1 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.0.2, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 9.0.9. Il sottosegretario ANGELINI si associa alle dichiarazioni del RELATORE.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore VERALDI ritira l'emendamento 9.0.2 e il senatore LAURO ritira gli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 (sottolineando tuttavia la necessità di approfondire in Commissione il problema del cabotaggio e della liberalizzazione del settore), 9.0.10, 9.0.12 (che sarà trasformato in un ordine del giorno) e 9.0.13.

Il sottosegretario ANGELINI propone quindi la seguente riformulazione dell'emendamento 9.0.9: «Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 112, così come modificato dall'articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio 1987, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: »I parcheggi stessi ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente».

Il senatore LAURO si dichiara favorevole ad accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento 9.0.9 nel testo modificato, è approvato. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.0.15 e 9.0.16.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.1 volto alla soppressione dell'articolo 10.

Poiché l'emendamento è il solo riferito all'articolo 10 il PRESIDENTE ne pone ai voti il mantenimento che risulta respinto.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 10.0.5.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.0.6 e parere contrario sull'emendamento 10.0.7 che invita a ritirare.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.6 e parere contrario sull'emendamento 10.0.7.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.6 sono approvati. Il senatore LAURO ritira quindi l'emendamento 10.0.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento Tit.1.

Si passa successivamente all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 recante «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»,

premesso che, dopo 27 anni dalla legge istitutiva della società Stretto di Messina S.p.A. e trascorsi 5 anni per la verifica del progetto ed approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'attività della Società Stretto di Messina S.p.A. è ancora in fase di stallo per la mancanza di decisioni politiche;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni ed ormai urgenti provvedimenti al fine di sbloccare la situazione e permettere la realizzazione dell'opera».

0/2935/1/8 GERMANÀ, LA LOGGIA, MINARDO, CUSIMANO, BETTAMIO, ZEFFIRELLI, D'ALÌ, CENTARO, RAGNO, BATTAGLIA, SCHIFANI, ASCIUTTI, MAGGIORE, MILIO, NAPOLI, LAURIA Baldassare, LAURO, NAVA, FILOGRANA, FAUSTI, AZZOLLINI, NOVI, LOIERO, VENTUCCI

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.2935 «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

premessi che:

vi sono attualmente solo 4 convogli giornalieri e due periodici delle Ferrovie dello Stato che viaggiano sulla direttrice adriatica Milano-Torino (via Bologna) con destinazione Bari o Lecce;

solo gli intercity 571 e 575 arrivano direttamente alla stazione di Lecce, mentre gli altri terminano la loro corsa alla stazione di Bari centrale;

la popolazione salentina risulta essere penalizzata a causa della mancata prosecuzione della tratta ferroviaria fino alle stazioni di Brindisi centrale e di Lecce;

il collegamento tra Bari-centrale e Lecce, con treni regionali od espressi, procura ai passeggeri problemi sia in termini di attesa delle coincidenze che di spostamenti;

la stazione di Bari è notoriamente teatro di episodi di microcriminalità, rendendo ancora più difficoltose e, a volte, addirittura «rischiose» le lunghe attese dei cittadini in viaggio per Lecce o Brindisi;

considerato che:

tali disagi hanno comportato, di conseguenza, un forte calo della domanda da parte dell'utenza salentina, che si vede costretta ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi a quello ferroviario;

i vantaggi di una prosecuzione della corsa fino alla stazione di Lecce per il cittadino utente sarebbero, quindi, di notevole entità e gioverebbero al contempo all'immagine delle Ferrovie dello Stato, recentemente danneggiata da molteplici casi di disservizi;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per correggere tale «inadeguato» servizio delle Ferrovie dello Stato nell'area interessata e far proseguire tutti, o almeno alcuni treni Intercity, verso la stazione di Lecce, ed in particolare il 583 (giornaliero) ed il 585 (periodico) che arrivano in ora tarda alla stazione di Bari Centrale, per consentire alle popolazioni salentine di uscire dalla condizione di isolamento e di noncuranza che ancora sono costrette a subire».

0/2935/2/8

MANCA, LAURO

Il RELATORE sull'ordine del giorno, si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

impegna il Governo

a salvaguardare il grande patrimonio professionale, tecnico, amministrativo, culturale e di memoria storica rappresentato dagli U.S.T.I.F. – Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi del Ministero dei trasporti e della navigazione, direttamente incardinati alla Direzione centrale V della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e a valorizzare ulteriormente ed attrezzare meglio tali Uffici Speciali, riservando loro il dovuto ed adeguato spazio nel controllo delle Ferrovie, atteso che gli U.S.T.I.F. svolgono, *ab origine*, specifiche e puntuali mansioni di controllo anche sui servizi di trasporto ferroviari oltre che sugli altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, compresi quelli sulla sicurezza ex D.P.R. 753/80 e norme correlate».

0/2935/3/8

LAURO

Sull'ordine del giorno, il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

premessò:

che con decreto del 23 ottobre 1997 il Ministro dei trasporti ha stabilito che dal 25 ottobre 1998 tutti i voli (intercontinentali, internazionali, nazionali e comunitari), escluso il volo Milano-Roma, saranno trasferiti dall'aeroporto di Milano-Linate a Malpensa 2000;

che ben nove compagnie aeree europee (Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Iberia, Sabena, Olympic, Air Portugal e SAS), rappresentate da Hans-Dieter Stenghel, contestano duramente tale trasferimento;

che sul piano economico le compagnie stimano in oltre 50 milioni di dollari (circa 85 miliardi di lire) i mancati ricavi derivanti dallo spostamento;

considerato:

che con l'Unione Europea i vettori vanno considerati nazionali ed in questo caso tutte le compagnie hanno diritto di avere su Linate almeno qualche volo, altrimenti verrebbe attuata una misura anticoncorrenziale che si ripercuoterebbe sulla libertà di scelta dei passeggeri;

che, in forza di tale argomentazione, le compagnie presenteranno ricorso alla Commissione europea di Bruxelles e, se sarà il caso, anche alla Corte di Giustizia di Lussemburgo contro il decreto Burlando;

che sulla stessa linea si pone l'AOC, il cui presidente Gammino chiede una modifica del decreto che ne attenui gli effetti;

visto:

che i lavori dell'aerostazione, la cui conclusione è prevista per marzo in modo che da giugno il traffico potrebbe partire, sono in grave ritardo ed esiste il rischio concreto di trovarsi privi dei necessari collegamenti stradali e ferroviari;

che Roberto Formigoni, dopo avere assicurato un impegno da una cinquantina di miliardi, rimprovera a Roma il mancato impegno finanziario e di essersi arenata nelle procedure dei ricorsi al TAR;

che il Ministro dei trasporti replica che per l'inizio del 1998 arriveranno 150 miliardi per le opere ferroviarie;

che Giorgio Pozzi, assessore lombardo ai trasporti, ha sottolineato come il tratto tra la nuova e la vecchia Malpensa richieda un anno di lavoro, mentre due sono richiesti per la prosecuzione fino a Saronno; il 2001 dovrebbe essere l'anno della Milano-Torino e l'interramento della ferrovia a Castellanza (Malpensa Express) richiede tre anni di lavori;

impegna il Governo

a modificare il decreto in questione al fine di attenuarne gli effetti in quanto:

a) il decreto è in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8.1 del Regolamento n. 2408/92;

b) il decreto è in contrasto con i principi del Trattato dell'Unione Europea e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi negli Stati membri;

c) il decreto viola il disposto dell'articolo 90 del Trattato dell'Unione Europea, secondo il quale «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi;

d) il decreto comporta effetti distorsivi della libera concorrenza sul mercato interno relativo al collegamento aereo tra Linate e Fiumicino».

0/2935/4/8

LAURO

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. In considerazione di ciò il senatore LAURO quindi lo ritira e illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

premessi che:

nel contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato Spa è previsto il raddoppio della linea ferroviaria Patti-Messina;

il raddoppio del tratto fino a Terme di Vigliatore è stato già attivato mentre non risulta completato l'ultimo tratto Terme di Vigliatore-Patti dove sono solamente iniziati i lavori di costruzione delle opere civili;

per questo ultimo tratto non risulta che lo Stato abbia dato corso al finanziamento delle residue opere previste dal contratto e che consistono nell'armamento ed elettrificazione nonché nell'ampliamento e nell'adeguamento della stazione di Patti;

considerata la grave situazione occupazionale del Mezzogiorno ed in particolare delle isole e lo spreco di risorse che si avrebbe qualora non venissero erogati i finanziamenti già stanziati con il relativo contratto di programma;

impegna il Governo

a provvedere all'erogazione delle somme necessarie al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato Spa di procedere al completamento delle opere suddette».

0/2935/5/8

GERMANÀ, LAURO

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»,

considerati i sempre più frequenti disagi per il traffico aereo gravante sullo scalo di Capodichino a Napoli;

impegna il Governo a:

verificare le condizioni di sicurezza dello scalo aereo di Capodichino in relazione al numero di voli quotidianamente gravanti su di esso;

adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere sicuro e regolare il traffico aereo gravante sullo scalo suddetto;

provvedere, al più presto, alla realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Grazzanise al fine di ridurre il carico dello scalo partenopeo, con innegabili vantaggi per la sicurezza e la regolarità dei voli».

0/2935/6/8

LAURO

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo che esprime parere contrario sull'ordine del giorno. Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore LAURO illustra successivamente il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità che sulle auto delle forze dell'ordine o di aziende pubbliche possano essere utilizzate targhe dello Stato ancorché le suddette auto non siano di proprietà pubblica».

0/2935/7/8

LAURO

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il sottosegretario ANGELINI. Preso atto del parere contrario, il senatore LAURO quindi ritira l'ordine del giorno ed illustra il seguente:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

premesso che è stata concessa alla Grecia una deroga per la liberalizzazione del cabotaggio,

impegna il Governo

ad intervenire presso l'Unione europea affinché la liberalizzazione del cabotaggio slitti dal 1º gennaio 1999 al 1º gennaio 2004».

0/2935/8/8

LAURO

Sull'ordine del giorno si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BORNACIN (che aggiunge la propria firma), il presidente PETRUCCIOLI, il sottosegretario ANGELINI ed infine il senatore BALDINI che propone la seguente riformulazione del dispositivo: «invita il Governo ad attivare ulteriori iniziative presso l'Unione europea per una proroga dell'entrata in vigore del regime di liberalizzazione del cabotaggio, attualmente fissata al 1º gennaio 1999».

Il senatore CARPINELLI aggiunge la propria firma all'ordine del giorno ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:
«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

impegna il Governo

a porre in essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate norme di coordinamento per l'esecuzione dell'attività di escavazione dei fondali dei porti e del rifornimento idrico alle isole minori».

0/2935/9/8

LAURO

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore LAURO ritira l'ordine del giorno ed illustra il seguente:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

premesso che:

a) la nautica da diporto occupa più di 100.000 persone;
b) il settore si trova attualmente in fase di sviluppo, anche grazie alla buona tendenza dell'economia;

c) la presenza di imbarcazioni e navi da diporto nelle acque italiane rappresenta comunque maggior lavoro per l'industria Italia (turistica e non) sia sotto il profilo puramente economico (posti barca, carburanti, assicurazioni, consumi in genere, lavoro per la gente di mare) che fiscale (IVA su acquisti, su carburanti e consumi in genere, tassa di stazionamento, eccetera);

d) alcuni Paesi della Comunità europea hanno adottato provvedimenti tesi a favorire la registrazione di imbarcazione e navi da diporto presso i loro registri, e precisamente:

Gran Bretagna: consente l'immediato recupero dell'IVA, che comunque viene versata all'Erario britannico;

Francia: al fine di favorire la propria industria nautica e turistica, nonché di incrementare le proprie entrate fiscali, concede agli acquirenti di imbarcazioni e navi da diporto uno sconto sull'aliquota dell'IVA pari al 50 per cento dell'aliquota stessa, estendendo tale facilitazione anche e soprattutto ad utilizzatori italiani, sottraendo quindi entrate per IVA e tassa di stazionamento allo Stato italiano (il fatturato dal 1995 al 1997 è indicato in circa lire 84 miliardi=IVA sviata da Italia a Francia lire 16 miliardi circa)

Quanto sopra sfugge comunque al controllo fiscale, elude gli obblighi della normativa italiana per quanto riguarda tassa di stazionamento, RINA, licenze VHF, dotazioni di sicurezza eccetera;

e) che tali operazioni vengono proposte ai cantieri costruttori ed agli utilizzatori da organizzazioni che in genere non hanno stabile orga-

nizzazione, e che pertanto non operano in conformità alle direttive CEE né sotto il controllo della Banca d'Italia;

d) non vi è motivo per non applicare in Italia quanto già in essere, in varie forme, negli altri Paesi della Comunità europea, con indubbio vantaggio per l'Italia

impegna il Governo

ad emanare le misure necessarie per:

1) applicare una aliquota IVA ridotta del 50 per cento sulle operazioni di locazione finanziaria aventi per oggetto imbarcazioni e navi da diporto;

2) concedere un periodo di 12 mesi per la regolarizzazione della posizione per le imbarcazioni e le navi da diporto attualmente con bandiera estera, usufruendo delle stesse agevolazioni previste dal punto precedente.

0/2935/10/8

LAURO

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno che, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE fa proprio il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Castelli:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premessi che:

il programma di investimenti e di interventi migliorativi effettuati dalla S.A.C.B.O. (Società per l'Aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio Spa) è stato effettuato in previsione di un incremento di traffico e per migliorare i servizi offerti all'utenza;

la rilevanza degli investimenti rende auspicabile, oltreché necessario ai fini degli ammortamenti, un prolungamento del termine della concessione tra lo Stato e la Società suddetta, prevista dalla legge 27 dicembre 1975, n. 746, stabilendo come termine della concessione il 2025 anziché il 2005, come previsto attualmente;

lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione on.Claudio Burlando con una missiva inviata al Presidente dell'Unione Industriali di Bergamo teneva a rassicurarlo che «entro la fine dell'anno sarà possibile avere il rinnovo della concessione relativa all'Aeroporto di Orio al Serio, così come previsto nel regolamento per la gestione dei servizi e infrastrutture aeroportuali di recente emanazione.»;

nella stessa lettera si prevede inoltre la possibilità di un prolungamento dell'attuale gestione aeroportuale «nei limiti quarantennali»;

lo scalo orobico, con la prossima apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000, beneficerà di un'espansione considerevole, infatti si prevede che il traffico passeggeri passerà dai 480.000 nel 1997 a più di 1.000.000 nel 1999, per raggiungere i 2.500.000 circa nel 2015; i movimenti di merci, a quella data, arriveranno a 200.000 tonnellate, rispetto

alle 58.000 del 1997, mentre i movimenti di aviazione commerciale si aggireranno sulle 58.000 unità, dalle 16.000 del 1997;

già a partire dal 1998, a seguito dell'apertura dello scalo di Malpensa 2000, si verificherà un sensibile cambiamento della distribuzione del traffico aereo all'interno del Sistema Aeroportuale Lombardo, dove Bergamo dovrà diventare determinante in un'organizzazione del trasporto più ampia ed integrata Malpensa concentrerà la maggior parte del traffico passeggeri e merci pesanti, lasciando a Linate una quota minoritaria di voli. Di conseguenza Orio potrà rivestire il doppio ruolo di aeroporto di servizio per quel bacino di utenza che oggi gravita su Linate dall'est della Lombardia, e di *hub* per il trasporto di merci leggere;

le stime di traffico riportate sono prudenziali e potrebbero ulteriormente lievitare grazie a nuovi vettori che intendono fare dello scalo di Orio la propria base, proponendo connessioni sia con scali nazionali che intraeuropei;

alla luce di quanto sopra esposto, l'attuale Società di gestione ha la necessità di effettuare consistenti investimenti, pena l'incapacità di dare risposta concreta agli incrementi di traffico previsti;

detti investimenti necessitano di congrui tempi di ammortamento;

l'area geografica, di cui Orio è al centro, riveste la massima importanza per l'economia nazionale e risulta la prima in Italia per capacità di produrre traffico aereo;

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni solennemente presi concedendo la proroga della concessione all'attuale Società di gestione per ulteriori anni quaranta».

0/2935/11/8

IL RELATORE

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il RELATORE illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha dettato nuove disposizioni in materia di demanio marittimo, nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio, finalizzate a ridare certezze agli utenti e agli operatori del settore della nautica da diporto, dei porti turistici e della cantieristica, rilanciando così un comparto di grande rilievo economico e turistico per il nostro Paese;

la formulazione letterale delle norme sembra ostacolare, da parte di alcuni uffici, la loro applicazione al complesso della nautica da diporto che si svolge anche sui laghi e sui fiumi e non esclusivamente sul mare;

la mancata applicazione di queste norme ai laghi e ai fiumi costituirebbe una discriminazione del tutto ingiustificata a danno di utenti e di operatori economici che svolgono attività del tutto identiche a quelle che vengono svolte sul mare;

invita il Governo

ad adottare le iniziative opportune per dare applicazione alle norme richiamate anche nei confronti della nautica da diporto lacuale e fluviale.

0/2935/12/8

IL RELATORE

Il GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

rilevato che vi è l'esigenza e l'urgenza di completare gli interventi relativi alla tratta Palermo-Punta Raisi, sottopasso ferroviario,

impegna il Governo

a realizzare tali interventi per l'intero percorso relativo ai centri abitati Isola delle Femmine e Capaci, mediante la utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, con interramento del tracciato ferroviario».

0/2935/13/8 LA LOGGIA, SCHIFANI, GERMANÀ, LAURO, BALDINI, TERRACINI

I senatori CARPINELLI e SARTO dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo.

Il senatore VERALDI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2935 recante «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»,

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscano corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrino nel campo applicativo dell'IVA e, conseguentemente, ai predetti importi non si applichino le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

0/2935/14/8

VERALDI

I senatori LAURO e BORNACIN dichiarano di aggiungere la propria firma. Sull'ordine del giorno esprime parere favorevole il RELATORE ed il sottosegretario ANGELINI dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Infine, il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in relazione all'assunzione di personale da impiegare per espletare le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. e per l'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio sul trasporto combinato

invita il Governo

a prestare particolare cura nella selezione del personale alla qualificazione rispetto all'espletamento di tali compiti di vigilanza;

a esercitare le funzioni di vigilanza con particolare riferimento all'attuazione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della normativa comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti, all'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari».

0/2935/15/8

SARTO

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno ed il rappresentante del GOVERNO dichiara di accoglierlo.

Ha quindi la parola il senatore LAURO per annunciare il voto contrario della sua parte politica sul disegno di legge in quanto, pur avendo essa contribuito all'approvazione di norme che migliorano complessivamente il sistema dei trasporti, il provvedimento, tuttavia, non tiene in debito conto le prospettive internazionali del settore.

Il senatore BORNACIN, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il voto contrario sul disegno di legge che, rispetto al testo

originario, si è enormemente ampliato. Stigmatizza quindi il modo caotico e frammentario di procedere nell'approvazione di importanti provvedimenti normativi.

Il senatore CARPINELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra convinto che il provvedimento rappresenti un passo avanti per il settore dei trasporti e che migliori sostanzialmente la situazione normativa di tutte le materie affrontate.

Il senatore SARTO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo, sottolinea la necessità di procedere in modo più organico alla riforma dei diversi settori del trasporto.

Il senatore VERALDI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Popolari pur esprimendo qualche riserva sul modo di legiferare imposto dal Governo.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI per ringraziare tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione che hanno consentito l'approvazione in sede deliberante di un provvedimento che, pur non avendo i caratteri dell'organicità, mette tuttavia ordine in materie assai complesse semplificandone i contenuti.

Ha infine la parola il sottosegretario ANGELINI per ringraziare a sua volta tutti coloro che hanno consentito di portare a termine un lavoro assai complesso.

Posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso è approvato. La Commissione dà quindi mandato al relatore di operare tutte le modifiche necessarie al coordinamento del testo e ad inserire le rubriche negli articoli che ne siano sprovvisti.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2935**Art. 3.**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.813 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.957 milioni per l'anno 1999 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le somme relative ai limiti di impegno per gli interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 iscritte nei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, possono essere reiscritte alla loro scadenza nei corrispondenti capitoli ed impegnate entro il quarto esercizio successivo conformemente ai relativi piani di ammortamento.»

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni varie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

3.0.3

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché allo scopo di verificare l'attivazione delle procedure e dei comportamenti operativi necessari a dare attuazione ai principi ed ai criteri direttivi fissati dall'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione, anche ai fini dell'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 sul trasporto combinato, l'assunzione di personale in numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche. La nuova unità di controllo è destinata, altresì, ad indicare le soluzioni funzionali ed i criteri attuativi per consentire l'aggiornamento delle condizioni contenute nell'atto di concessione in corso tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le FS S.p.a. di cui al decreto ministeriale 225 del 23 novembre 1993, con particolare riferimento alla distinzione introdotta tra gestione su ferro e gestione sostitutiva ed integrativa su gomma, allo scopo di consentire alle regioni di poter esercitare identici poteri di indirizzo e di disciplina sull'intero comparto dei servizi automobilistici in ambito regionale, anche tenendo conto dell'orientamento programmatico di attuare il progressivo disimpegno delle Ferrovie dello Stato e di qualsiasi altra struttura aziendale pubblica dall'esercizio di servizi su gomma che non presentino carattere di essenzialità o di eccezionalità».

4.2

LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per l'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato» con le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 454 del 1997, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della legge medesima».

4.2-bis

SARTO

Al comma 1 aggiungere i seguenti periodi: «L'assunzione del personale deve essere effettuata sulla base di una selezione per titoli ed esami. Le funzioni di vigilanza di cui al presente comma si esercitano con particolare riferimento all'attuazione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti, all'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari».

4.2-ter

SARTO

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «L'Unità di Vigilanza predispone le risposte agli atti ispettivi del Parlamento.».

4.3

Cò

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«L'assunzione del personale suddetto deve essere fatta in base a criteri oggettivi di merito tenendo conto dei titoli di studio e qualificazione professionale».

4.4

LAURO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Attingendo le unità lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti – Dir. Gen. M.C.T.C. – ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobilità oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla pubblica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a procedure concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente normativa. Le unità in questione sono destinate alla sede centrale della Dir. Centr. V della Dir. Gen. M.C.T.C., e sono assoggettate al rispetto di tutte le normative vigenti nella pubblica amministrazione ed in particolare della Dir. Gen. M.C.T.C. compreso quello sui trasferimenti».

4.5

LAURO

Sopprimere il comma 2.

4.6

LAURO, TERRACINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Direzione centrale V della Direzione generale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti norme, provvederà a monitorare l'ulteriore carico di lavoro derivante dalla sorveglianza sulla F.S. S.p.a, per un periodo di un anno, ed a formulare, se del caso, una proposta di aumento dell'organico degli Uffici preposti a tale vigilanza. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla proposta, di concerto con i Ministri interessati, disporrà l'assunzione di ulteriore personale attingendo le unità lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti-Direzione Generale M.C.T.C. – ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobilità oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla pubblica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a procedure concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente normativa».

4.7

LAURO, TERRACINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. non possono avvalersi di professionalità esterne a tempo indeterminato o di consulenze, a meno che ne venga accertata e certificata l'esigenza da parte del Consiglio di amministrazione delle FS previo assenso del direttore dell'unità di vigilanza del Ministero dei trasporti sulle FS e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

4.8

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Consiglio di Amministrazione delle FS è composto da 7 membri. In prima istanza la nomina del nuovo C.d.A. avviene entro il settembre 1998. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sulle nomine del C.d.A. e sugli indirizzi che il Governo emana agli amministratori designati. Il parere risulta favorevole se entrambi i rami del Parlamento si esprimono in tal senso. Le Commissioni competenti esprimono il parere sugli indirizzi con i quali il Governo intende impostare il contratto di programma ed il contratto di servizio con le FS Spa, nonché sul contratto di programma e di servizio successivamente sottoscritti, e in merito agli indirizzi e conclusioni dei successivi aggiornamenti. Il parere è positivo se entrambi i rami del Parlamento si esprimono in tal senso. In prima istanza i contratti di programma e di servizio devono essere rivisti entro il 1998».

4.9

Cò

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di interporti)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, la parola «Segrate-Lacchiarella» è soppressa.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad individuare, previa intesa con la regione Lombardia e con gli enti locali interessati, le aree da destinare alla realizzazione di infrastrutture interportuali a servizio dell'area milanese, secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le facilitazioni di viaggio concesse in periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, a dipendenti o ex dipendenti di aziende autoferrotranviarie ovvero ai loro familiari, per accordo, regolamento o prassi aziendale, pure in applicazione dell'articolo 34 dell'allegato a) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non hanno natura retributiva, né il relativo controvalore costituisce base imponibile ai fini fiscali ed ai fini del calcolo dei contributi previdenziali o assistenziali.

2. Sono fatti salvi i versamenti contributivi effettuati ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del controvalore delle facilitazioni di viaggio di cui al comma 1.»

4.0.2

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.1

LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le modificazioni ed integrazioni:

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale», sono inserite le seguenti: «nonché le modalità procedurali ed i contenuti provvedimentali per le nuove assegnazioni dei complessi di rete».

2. All'articolo 1, comma 2, dopo la parola «infraregionale» sono inserite le seguenti: «e che sono commissionati dalle autorità territorialmente competenti che provvedono anche a sostenerne economicamente la gestione in dipendenza del loro carattere di socialità».

3. All'articolo 3, il titolo «Trasporti pubblici di interesse nazionale» è sostituito dal seguente: «Trasporti viaggiatori di interesse nazionale».

4. All'articolo 4, il punto b) è sostituito dal seguente: «b) le funzioni in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che sono applicabili soltanto alle aziende che gestiscono i servizi ferroviari e ferrotranviari locali, con esclusione

di ogni estensione interpretativa ad altre tipologie di servizi, con particolare riferimento a quelli su gomma, i cui nulla-osta all'esercizio rientrano nella competenza regolamentare delle regioni, nonché quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;».

5. All'articolo 7, comma 1, le parole «che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle attinenti l'assegnazione e la disciplina dell'esercizio dei servizi di linea a dimensione regionale o biregionale, in conformità al criterio direttivo funzionale di cui all'articolo 84, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «della legge n. 59» sono inserite le seguenti: «nonché delle procedure e dei provvedimenti amministrativi atti a dare concreta attuazione ai criteri organizzativi di cui al capo II».

7. All'articolo 8, comma 1, dopo la parola: «inerenti» sono inserite le seguenti: «ai servizi su ferro esercitati da».

8. All'articolo 8, comma 5, la parola «esistenti» è sostituita da quella «esercenti».

9. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «risorse alle regioni» sono inserite le seguenti: «da destinare al settore».

10. All'articolo 14, comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le aree omogenee, all'interno dei vari bacini, comprendenti i complessi di servizi da assegnare unitariamente in rapporto ai livelli di intermodalità possibili in ciascuna di esse;».

11. All'articolo 14, comma 3, lettera c), dopo la parola: «investimenti» è inserita la seguente: «infrastrutturali».

12. All'articolo 14, il comma 4 è soppresso.

13. All'articolo 15, comma 1, il punto a) è sostituito dal seguente: «a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto vincolati all'esercizio dei servizi pubblici da effettuare, incluso il materiale rotabile ferroviario destinato ai servizi di cui al precedente articolo 8;».

14. All'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli enti competenti al rilascio del titolo per l'affidamento del complesso dei servizi minimi definiti nell'ambito di ciascuna area, possono procedere, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete e della salvaguardia dei livelli minimi omogenei di quantità e qualità definiti, alla istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli stabiliti dalla regione stessa ai sensi dei commi primo e secondo, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19».

15. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'esclusione, per l'intero periodo residuale previsto dal terzo comma del presente articolo, della possibilità dell'ampliamento dei servizi attualmente esercitati in gestione diretta od in affidamento diretto da parte di consorzi o aziende speciali degli enti locali;».

16. All'articolo 18, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), di procedere, anche durante il periodo transitorio quinquennale, tramite procedure concorsuali indette dagli enti locali interessati, all'affidamento di eventuali servizi aggiuntivi, di quote di servizio ordinario laddove conveniente, nonché dei servizi specializzati;».

17. All'articolo 18, comma 2, alla lettera e) la parola «funzionali» è sostituita dalla seguente: «vincolati».

18. All'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Durante un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali che abbiano affidato l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto direttamente a consorzi pubblici o ad aziende speciali sono tenuti a procedere, nel caso ciò fosse imposto dalla tipologia dei servizi esercitati da tali strutture, alla loro ripartizione funzionale tra le varie aree omogenee previste dai piani di bacino, stabilendo le modalità di scorporo e le condizioni di salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Qualora, esaurita tale fase, permanga la necessità della conservazione di una struttura pubblica di gestione, gli enti competenti sono tenuti ad attuare la trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, prevedendo le quote di capitale da riservare all'ingresso di nuovi soci privati secondo le procedure di cui al secondo comma, lettera a).»

19. All'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata al momento della stipula, o mantenuta nel corso della loro durata, la copertura integrale dei corrispettivi pattuiti con le risorse effettivamente destinate, sono affetti da nullità».

20. All'articolo 19, comma 3, alla lettera e) è soppressa la parola «eventualmente».

21. All'articolo 19, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il parametro di cui sopra non possa essere raggiunto, a parità di tariffa, con il solo incremento del traffico, la differenza eventuale deve essere colmata con aumenti tariffari, oppure garantita da interventi economici aggiuntivi da parte degli enti titolari del rapporto di servizio».

5.1-bis

LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.3

VERALDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.4

Cò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono corrispettivi dell'attività di trasporto e non rientrano nel campo applicativo dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.5

LAURO, TERRACINI

Al comma 3, prima delle parole: «è effettuato a titolo gratuito» inserire le seguenti: «con gli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422» e conseguentemente sostituire le parole «del decreto legislativo indicato al comma 1» con le seguenti: «del medesimo decreto legislativo».

5.5-bis

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «ad un quarto» aggiungere le seguenti: «per gli autobus,».

5.6

CARPINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole »ad un quarto« aggiungere le seguenti: »per gli autobus,».

5.7

Cò

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «ad un quarto» aggiungere le seguenti »per gli autobus,».

5.8

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. affidataria della ristrutturazione e della trasformazione societaria delle gestioni governative ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può provvedere alla predetta trasformazione in società anche anticipatamente rispetto al termine del 31 dicembre 1999, attenendosi ai principi della legge 14 novembre 1995 n. 481, avuto riguardo al processo di realizzazione dei piani di ristrutturazione delle singole gestioni e all'obiettivo di perseguire il rapporto dello 0,35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi da infrastrutture.»

5.9

NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni (regolamento al codice della navigazione), recante disposizioni in materia di navigazione valida per il conseguimento dei titoli professionali, sono abrogati.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è così modificato: «La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime».

5.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 sostituire la parole «comma 3» con le seguenti: «comma 5».

5.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: «Art. 25. 1. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 recante »Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi« è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione «Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale».

3. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che si potrà avvalere del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del «Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale».

5.0.3

CARPINELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 40 miliardi, è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1990. A tal fine è autorizzata a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.4

CARPINELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 è prorogato fino al 31 dicembre 1999 nel limite di 980 unità. Il relativo onere per il rimborso a favore dell'Inps è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede, anche con l'accensione di mutui, sulla base di apposita rendicontazione, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1990. A tal fine quanto a lire 12.438.000.000 si provvede utilizzando le disponibilità residue di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 30 del 1998 e quanto a lire 20 miliardi si autorizza a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.5

ROGNONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 5 sono adeguati annualmente per sette anni a decorrere dall'anno 2000 in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ferme restando le prescrizioni di cui ai successivi commi 6 e 7”».

5.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 1, comma 163 le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997"».

5.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi per l'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicate nell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per

gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 6 miliardi per l'anno 1999 e di lire 27 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire 39 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.0.9 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo della proiezione, iscritta ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.0.10

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere.

6.1

LAURO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, l'ultimo periodo è soppresso».

6.0.1.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali che si sono avvalsi del pensionamento agevolato ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 26, presentando all'uopo idonea domanda, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 maggio 1983, n. 230 e del decreto ministeriale 4 giugno 1987.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato ad erogare alle compagnie e gruppi portuali le somme di cui al comma precedente sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire 6.500 milioni, è posto a carico della gestione commissariale di cui al presente comma».

6.0.2

ROGNONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavora-

tori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 603 convertito dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo stesso, le somme relative al beneficio di cui al comma 1 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire 15 miliardi è posto a carico del fondo della gestione commissariale di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa a favore del fondo della gestione medesima di lire 5,5 miliardi per l'anno 1998, e di lire 9,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2-bis

ROGNONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di interventi di amministrazione e custodia della proprietà immobiliare e mobiliare della gestione speciale autonoma intestata al «Ministero dei trasporti e della navigazione – Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale», conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1279 del codice della navigazione e alle modifiche normative di cui all'articolo 25 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, il Ministro del tesoro provvede, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione a prelevare dal conto corrente infruttifero, intestato alla suindicata gestione speciale, le somme necessarie da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, non oltre un triennio dal 1° gennaio 1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente periodo conclusivo: «Sulle navi inferiori alle 3.000 t.s.l. o alle 4.000 t.s.c. il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione sarà di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante»».

6.0.4

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente periodo conclusivo: «Sulle navi inferiori alle 3.000 t.s.l. o equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione sarà di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante»».

6.0.4-bis

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“2-ter. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del precedente comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma”».

6.0.5

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel primo periodo le parole da “nonché lo stesso personale” a “dovuti per legge” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, inclusi quelli a carico del marittimo”».

6.0.6

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

L'articolo 7, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito come segue:

“1-*quater*. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: »Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto”».

6.0.7

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del regolamento al codice della navigazione, recante disposizioni in materia di navigazione valida per il conseguimento dei titoli professionali, sono abrogati».

6.0.8

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Le disponibilità del conto corrente infruttifero intestato al “Ministero dei trasporti e della navigazione – Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale” sono destinate alle esigenze di amministrazione e custodia dei beni mobili ed immobili di proprietà del suddetto Ministero dei trasporti e della navigazione – Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

2. A tal fine dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sono attribuite alla Provincia di Reggio Emilia, in conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane – linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla».

6.0.10

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto».

6.0.11

DIANA LORENZO, BARRILE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 18, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: «Quando alla realizzazione delle opere concorrono, oltre che finanziamenti a carico del concessionario, finanziamenti a carico dello Stato, il concessionario è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi nel limite dello stanziamento pubblico previsto, la cui erogazione avviene secondo procedure definite nel decreto di cui al comma 1 e che, comunque: a) vincolino il concessionario al rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli appalti di lavori pubblici, b) prevedano adeguati meccanismi di vigilanza amministrativa e contabile da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, del Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.12

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

“b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.”.

2. All'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. *Nei soli porti sede di autorità portuale, limitatamente alle nuove realizzazioni o all'avviamento di nuovi terminals* adibiti all'espletamento delle operazioni portuali, per i primi cinque anni di vigenza di concessioni di durata superiore a quindici anni, possono essere applicati canoni inferiori ai limiti minimi stabiliti nel decreto di cui al comma 1, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1”».

6.0.13

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)

1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa, ai sensi del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta fer-

roviaria Busto Arsizio (località Sacconago) – confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.

2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa anche, sempre a norma del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.

3. Le predette concessioni avranno validità fino al 17 marzo 2016».

6.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dichiarata di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condizioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Al fine di adeguare la linea Parma-Suzzara agli *standard* tecnologici e funzionali delle linee FS viene apportata al capitale sociale della «Ferrovie dello Stato Spa» l'importo di lire 200 miliardi, da ripartirsi in quattro anni a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 60 miliardi per ciascuno dei successivi tre anni.»

6.0.15

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dichiarata di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condizioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

6.0.16

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.17

LAURO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza f.t. non superiore a 24 metri, possono essere iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del precedente comma per uso privato e per uso in conto proprio si intende:

a) uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandate e condotte dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lettera b). Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentite l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi, possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni da versarsi in ragione d'anno.»

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tassa di ancoraggio)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "in attività di *transshipment* di traffico internazionale", sono soppresse.

2. Alla minore entrata di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509)

Il comma 4, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è abrogato»

7.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Documentazione per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di armonizzare le condizioni di sicurezza e di concorrenza nei servizi tra porti italiani, le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti che a partire dal 1° gennaio 1999 siano adibite a viaggi nazionali, devono essere in possesso di un certificato di conformità all'Allegato tecnico della Direttiva comunitaria relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri rilasciato dall'Amministrazione di bandiera.

2. I certificati di sicurezza rilasciati alle navi da passeggeri ed unità veloci da passeggeri di bandiera italiana ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 sono da considerarsi equivalenti al certificato di conformità di cui al comma 1.

3. Alle navi ed unità veloci di cui al comma 1, battenti bandiera diversa da quella italiana, si applica la Direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativamente alle ispezioni e agli accertamenti di validità dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo».

7.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. A partire dal 1° gennaio 1999 alle navi in servizio tra porti nazionali si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini della sicurezza della navigazione devono essere previsti a bordo idonei mezzi di comunicazione fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare per una tempestiva e corretta ricezione e comprensione delle comunicazioni e delle disposizioni di servizio;

b) deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;

c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo di appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo anche in lingua italiana;

d) gli annunci di emergenza, in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri, devono essere trasmessi anche in lingua italiana;

e) tutte le comunicazioni di servizio e di emergenza con le autorità di terra devono essere effettuate in lingua italiana.

2. La conformità alle disposizioni di cui al comma 1, viene verificata dall'Amministrazione prima dell'entrata in servizio tra porti italiani, e nel corso di controlli ai sensi della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, in qualità di Stato d'approdo».

7.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1999».

7.0.6

CARPINELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.2

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 a favore delle imprese armatrici, è prorogato per il periodo 1° gennaio 1998 – 30 aprile 1998, data di attuazione della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che istituisce il Registro internazionale».

7.0.7

CARPINELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessità di assicurare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della continuità territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il 1999.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

7.0.8

NIEDDU, MURINEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessità di assicurare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della continuità territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il 1999.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

7.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la partecipazione al programma del tripartito (Esa-Eurocontrol-Unione Europea) di sviluppo europeo dei sistemi di navigazione e di posizione satellitare di seconda generazione - *Global navigation satellite system* - e per la partecipazione alle spese di costituzione ed ai costi di funzionamento della prevista Agenzia multimodale europea, preposta alla gestione del predetto programma, l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo è autorizzato a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie, comprensive di rate ed interessi, nel limite di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di ammortamento ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

7.0.10

PAROLA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454)

1. All'articolo 5, comma 3, dopo la parola "terminale" aggiungere: " , così come definito dall'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del 7 dicembre 1992," e dopo la parola "13" sopprimere la parola "bis".

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, all'ultimo capoverso aggiungere: «Per le finalità previste dal presente comma i fondi di garanzia presso l'Artigiancassa e il Mediocredito Centrale sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e della somma di lire 30 miliardi per le garanzie connesse agli investimenti effettuati dalle imprese ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge. Tali somme sono amministrate con contabilità separata. Al suindicato onere di lire 80 miliardi si provvede mediante riduzione proporzionale degli importi previsti all'articolo 1, comma 3, lettere a) e d) della presente legge».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamento tasse automobilistiche)

1. All'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "Gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole e".

2. Analogamente, all'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "gli uffici di consulenza automobilistica, le autoscuole,"».

8.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Direzione generale della M.C.T.C., si avvale, per dette operazioni ma con esclusione dei casi di cui al comma 3,

dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, collegati telematicamente al centro di elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 94, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta avanzata dall'avente titolo, provvedono al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procedono per i trasferimenti di residenza, nei casi non previsti dal regolamento”.

3. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “Qualora il rilascio della carta di circolazione” sono aggiunte le seguenti “per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 93, comma,”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “La ricevuta di cui al comma 3 è valida per la circolazione per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della denuncia”;

c) al comma 5, le parole: “deve richiedere una nuova immatricolazione” sono sostituite dalle seguenti: “ne richiede il duplicato presentando domanda all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni”.

4. Al comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole “all'atto dell'immatricolazione dei veicoli» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni”.

5. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «alla Direzione generale della M.C.T.C.» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole “all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C.” sono soppresse;

c) al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: “con le procedure indicate nell'articolo 93”».

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di snellire e rendere più incisiva l'azione amministrativa, con proprio decreto stabilisce i requisiti ed abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione civile, alla stampa dei tagliandi di aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli.

Le suddette imprese di consulenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono riscuotere le tasse automobilistiche a partire dal 1° gennaio 1999».

8.0.4

CARPINELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

I soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, in possesso dei suddetti requisiti, in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dall'1.1.1999, riscuotere le tasse automobilistiche».

8.0.5

PAROLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal quarto comma dell'articolo 93 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8.8.1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma».

8.0.6

PAROLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 8 agosto 1991, n. 264 la parola "residente" è sostituita dalla seguente "stabilito".

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo *una tantum* di cui al comma 4 dell'articolo 8."».

8.0.7

DIANA LORENZO, BARRILE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Il trasporto di uno o più blocchi di pietre naturali o manufatti indivisibili, prefabbricati per l'edilizia, prodotti siderurgici, prodotti industriali composti, coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi ed a 108 tonnellate se complessi a otto assi e le merci trasportate siano tutte della stessa natura,

i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”;

b) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera;

“c) il trasporto di blocchi di pietre naturali eseguito con veicoli eccezionali, effettuato per percorrenze non superiori a 30 Km. dal punto di carico a quello di scarico, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall’articolo 61.”;

c) al comma 2-bis, inserito dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, aggiungere dopo le parole: “lettera b”, le parole “e lettera c)” e sostituire le parole “alla circolazione si intende concessa con il” con le seguenti: “può essere concessa previo”;

d) al comma 3; dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“h) veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia o fieno”

e) al comma 6, lettera a) sostituire le parole da “con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati” con le parole “rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 61”.

f) al comma 6, lettera b) sostituire le parole “lettera c) e lettera g)” con le parole “lettera g) e lettera h)”.

g) al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:

“c) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico non eccedano l’altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre 12 per cento rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4”.

h) al comma 10, in fondo, dopo la parola “necessarie” aggiungere le parole “ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione sono da aggiungere le tolleranze derivanti dagli organi di fissaggio e ancoraggio del carico”.

i) il comma 18 è sostituito dal seguente:

“18. Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’autorizzazione, relative ai percorsi stabiliti, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicato nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000”;

l) il comma 19, è sostituito dal seguente:

“Chiunque esegua trasporti in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le disposizioni del regolamento riguardanti i dispositivi supplementari di illuminazione ed i pannelli retroriflettenti ovvero senza rispettare le prescrizioni del regolamento che ammettono la facoltà di ridurre le dimensioni degli oggetti trasportati, nonché gli adempimenti imposti dal regolamento in caso di utilizzazione di veicoli di riserva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti in condizione di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e non comprese nel comma 18”;

m) al comma 21, dopo le parole “lettera n)” sono inserite le seguenti “salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose”.

n) al comma 23, le parole “commi 18, 19, 21 e 22” sono sostituite dalle seguenti: “commi 18, 21 e 22 ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme comportamentali che restano a carico del solo conducente”;

o) al comma 24, le parole: “commi 18, 19, 21 e 22” sono sostituite dalle seguenti: “commi 18, 21 e 22”;

p) al comma 24, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati dall'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4”.

q) al comma 25, le parole: «commi 18, 19, 21 e 22» sono sostituite dalle seguenti: “commi 18, 21 e 22”;

r) dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“26. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. Perciò l'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione o della patente di guida provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

27. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di

due anni il medesimo soggetto, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI.

28. Oltre le sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6".

s) il comma 26 diventa comma 29».

8.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Oneri indiretti)

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevate rispettivamente a lire 35.500 e 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 147 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997, n.454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997 e dell'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, in modo che almeno il novanta per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 147 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

8.0.9

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9.

(Impianti aeroportuali)

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

9.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1975, n. 746 (Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio), sono prorogate di ulteriori quaranta anni.».

9.2

CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Le disponibilità in conto competenza sul capitolo 2071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.»

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui la legge 8 agosto 1991, n. 264 con il C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma.

3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requisiti in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dal 1° gennaio 1999, riscuotere le tasse automobilistiche».

9.0.2

VERALDI, ERROI, LO CURZIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Guida delle macchine agricole)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera c) è così modificata:

“c) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici anche con rimorchio, purché la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non superi 7,5 t.”».

9.0.3

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della ristrutturazione del Servizio Escavazione Porto di cui al R.D. 27/2/1927, il Governo è delegato, sentite le Organizzazioni sindacali, ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo istitutivo di una Agenzia Nazionale avente le caratteristiche di un Ente pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture e il personale del Servizio medesimo e della Direzione Generale della Difesa del mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979/82.

2. Sulla base della definizione della nuova dotazione organica della nuova Agenzia Nazionale, il personale che risulterà in esubero sarà ricollocato in ambito territoriale, presso altre Pubbliche Amministrazioni tenuto conto anche delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori e delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in tema di processi di mobilità e previa l'attivazione di specifici strumenti di riqualificazione e aggiornamento, nonché mediante l'adozione di specifiche incentivazioni a favore del personale coinvolto in tali processi di mobilità, in applicazione del protocollo d'intesa sul Lavoro Pubblico sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 marzo 1997.

3. L'Agenzia Nazionale è delegata, entro tre mesi dalla sua costituzione d'intesa con l'ARAN, a stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale che tenga conto della specificità del servizio da espletarsi. Sino alla prima applicazione di detto nuovo regime contrattuale, il personale continua ad essere assoggettato al vigente C.C.N.L. comparto Ministeri.

4. L'ARAN entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Agenzia Nazionale, definisce con le organizzazioni sindacali procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, anche con proiezione verticale, al fine di conseguire una più idonea e razionale distribuzione del personale nei diversi profili professionali, sulla base della nuova dotazione organica».

9.0.4

Cò

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

È istituita una Agenzia Nazionale avente le caratteristiche di Ente pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture ed il personale del servizio medesimo e della Direzione Generale della Difesa del Mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979/82».

9.0.5

Cò

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione generale della motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma.

3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requisiti in conformità a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono a partire dal 1° gennaio 1999, riscuotere le tasse automobilistiche».

9.0.6

LA LOGGIA, LAURO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal 4° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affinché le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli nonché alla consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile, nonché le modalità di deposito ed eventuale archiviazione delle formalità con la relativa documentazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per le operazioni di cui al precedente comma».

9.0.7

LA LOGGIA, LAURO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare, in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo di cabotaggio, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

- a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
- b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
- c) eventuali trasporti addizionali;
- d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
- e) adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione».

9.0.8

LAURO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 aggiungere il seguente periodo:

“I parcheggi di cui al presente comma, ove non siano stati redatti i piani urbani del traffico, potranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente”».

9.0.9

LAURO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 224 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i seguenti commi:

1. I servizi di trasporto marittimo di persone e cose per i collegamenti di linea interregionali e quelli fra i porti del continente e le isole minori dello Stato, siano essi resi da privati o da società sovvenzionate, sono esercitati previo rilascio di apposita concessione almeno quinquennale da parte della regione di competenza.

2. Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla definizione della disciplina che le regioni dovranno osservare per il rilascio e l'esercizio della concessione».

9.0.10

LAURO, TERRACINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

È istituita l'autorità del Porto di Trapani».

9.0.11

D'ALÌ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla tratta Palermo-Punta Raisi sottopasso ferroviario Resuttana, San Lorenzo, Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle femmine, Capaci è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in lire 20 miliardi per il 1998, 30 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000 alla voce Ministero trasporti e della navigazione dell'unità previsionale Fondo speciale di conto capitale (Cap. 9001)».

9.0.12

LA LOGGIA, LAURO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati dal presidente della regione a provvedere entro il termine di novanta giorni, trascorso il quale il presidente della regione provvede alla realizzazione d'ufficio del piano e alla sua esecuzione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*».

9.0.13 (Nuovo Testo)

LAURO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le zone franche sul territorio nazionale, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, sono istituite con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro dei trasporti e della navigazione».

9.0.14

DIANA LORENZO, BARRILE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 169/1975, sostituire il secondo periodo con i seguenti periodi: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restante quota del 49 per cento è trasferita dalla Finmare s.p.a. alle imprese di navigazione che ne facciano richiesta, con preferenzialità a quelle che nell'ultimo quinquennio hanno espletato servizi di trasporto di persone e cose sulle linee marittime nell'ambito territoriale di pertinenza. Ove nessuna delle società indicate del precedente comma faccia richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla Finmare s.p.a. di trasferire la propria partecipazione di minoranza nelle predette società regionali, la Tirrenia s.p.a. è autorizzata ad acquisire le azioni corrispondenti al residuo importo del capitale sociale. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, alle predette società Caremar s.p.a., Siremar s.p.a. e Toremar s.p.a. non potranno essere ulteriormente concessi, sotto qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi finanziari, agevolazioni tributarie o previdenziali o altri aiuti che si manifestano distorsivi per la concorrenza, nel rispetto dei principi comunitari e delle leggi nazionali in materia».

9.0.15

BALDINI, TERRACINI, BOSI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi che hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un contributo statale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro italiano navale e appartengano a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della regione;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli

minerali ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato rispettivamente in lire 50 miliardi per il 1999 e 100 miliardi per il 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.»

9.0.16

BALDINI

Art. 10.

L'articolo 10 è soppresso.

10.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato ed integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi posseduti dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile; ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 è sostituita dalla seguente:

“f) per trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio – con o senza il veicolo trattore –, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale fra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”».

10.0.2

BARRILE, DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I tragitti stradali iniziali e terminali effettuati nel quadro di un trasporto combinato così come definito alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificata dalla presente legge, sono esenti dal sistema di tariffe a forcilla previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13 delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica comunque ai trasporti da e per il territorio insulare della Repubblica, con partenza o arrivo nel territorio continentale italiano”».

10.0.3

DIANA LORENZO, BARRILE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per conto terzi su strada oltre alle imprese indicate nell'articolo

1 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 così come modificato dal decreto ministeriale n. 82 del 1998, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cui è stata data attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, costituite fra imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali C.E.M.T.), sono ripartite fra le imprese e i suddetti consorzi e cooperative. A tal fine i soggetti di cui sopra inoltrano specifica domanda, in osservanza delle norme di partecipazione alle graduatorie C.E.M.T. emanate dal Ministero dei trasporti. I consorzi e le cooperative, al momento della presentazione dell'istanza, oltre ai requisiti richiesti devono essere in possesso della licenza comunitaria di cui al successivo comma.

3. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1, possono richiedere il rilascio della licenza comunitaria prevista dal regolamento del Consiglio CEE n. 881/92 adottato il 26 marzo 1992. Per ottenere tale licenza comunitaria i consorzi e le cooperative a proprietà divisa devono:

a) dimostrare la propria iscrizione alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori;

b) indicare fra i componenti del Consiglio di amministrazione uno o più responsabili, in possesso del requisito della capacità professionale, preposti alla direzione dell'attività di trasporto internazionale;

c) elencare i veicoli in disponibilità delle imprese costituenti il consorzio o la cooperativa per i quali si intende utilizzare la licenza comunitaria applicandovi copia conforme della stessa. I veicoli elencati dal consorzio o dalla cooperativa devono essere in disponibilità di imprese di autotrasporto iscritte regolarmente all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed in possesso della capacità professionale, di cui al decreto ministeriale n. 198 del 1991, per i trasporti in ambito nazionale.

4. Le assegnazioni fisse ed a viaggio attinenti il trasporto internazionale al di fuori dei Paesi dell'Unione europea possono essere affidate anche a consorzi e cooperative a proprietà divisa purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Tali autorizzazioni possono essere affidate, secondo le economie e le esigenze operative del consorzio e della cooperativa, direttamente alle imprese associate per l'effettuazione dei servizi.

5. Il consorzio o la cooperativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 può gestire il monte Ecopunti eventualmente assegnato alle imprese associate. In questo caso le imprese socie devono trasmettere al Ministero dei trasporti la propria dichiarazione di rinuncia a favore del consorzio e della cooperativa di cui si è soci.

6. Per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto da Carnet TIR, rilasciata dalla Unione italiana delle Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura, per quanto concerne la fideiussione a favore di detta Unione a comprova della idoneità finanziaria, in presenza di imprese associate nei consorzi o nelle cooperative di cui al comma 1, nel cui oggetto sociale sia evidenziata la possibilità di prestare fideiussioni ai propri associati, tale garanzia può essere rilasciata direttamente dal consorzio o dalla cooperativa. Per quanto concerne gli altri requisiti, ai fini dell'iscrizione al registro TIR, ciascuna impresa dovrà ottemperare alle disposizioni vigenti.

7. Per i trasferimenti delle autorizzazioni internazionali, i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, anche per i consorzi e le cooperative si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale n. 82 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le presenti norme entrano in vigore a partire dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro trenta giorni da tale data il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, emana i provvedimenti applicativi necessari».

10.0.4

BARRILE, DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 13 dicembre 1999».

10.0.5

CARPINELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, le parole da «oltre» fino a «richiesta» sono sostituite dalle parole «redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione».

2. All'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, le parole «da effettuare» fino a «navigazione» sono soppresse.

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, le parole «capo del compartimento marittimo» sono sostituite dalle parole «dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2».

4. L'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 è abrogato».

10.0.6

LAURO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla parola «compresi».

10.0.7

LAURO

Nel titolo, sopprimere le parole: «ferroviari e marittimi».

Tit. 1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

291^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale FIORILLO.

La seduta inizia alle ore 12,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FIORILLO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-02301 e 3-02327, relative entrambe alla mancata comunicazione alla signora Giovanna Berlendis dell'esito di un ricorso dalla stessa proposto all'INPS di Bergamo ed inoltre al problema della corretta applicazione, nell'ipotesi considerata, della legge n. 241 del 1990.

In ordine alla situazione della ricorrente in questione, l'INPS ha reso noto che la stessa è titolare di pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° agosto 1987, e di pensione di reversibilità, con decorrenza 1° gennaio 1992. La pensione di vecchiaia è stata integrata al trattamento minimo fino al 31 dicembre 1991; dal gennaio 1992, in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 che disciplina i criteri di scelta della pensione da integrare al trattamento minimo, nell'ipotesi di titolarità di più pensioni inferiori al minimo erogate dalla stessa gestione INPS, l'integrazione stessa è stata corrisposta sulla pensione di reversibilità, mentre la pensione di vecchiaia è stata riportata nell'importo «a calcolo». Al riguardo si sottolinea che la legittimità dell'articolo in questione è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 18 del 1998.

Il citato ricorso avverso l'applicazione dell'articolo 6 non costituisce un caso isolato; infatti sono migliaia i ricorsi di analogo contenuto presentati alla sede di Bergamo.

La specificità della situazione ha portato l'Istituto a concordare con il locale Comitato provinciale di seguire la linea del cosiddetto «ricorso pilota» che è stato rigettato.

È appena il caso di ricordare che i diritti dei ricorrenti non sono stati pregiudicati in alcun modo in quanto, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data della presentazione del ricorso, ben avrebbero potuto adire l'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il riferimento alla legge n. 241 del 1990, l'Istituto ha fatto presente che, nel relativo regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 36 del 30 maggio 1991, non rientrano i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso atto o provvedimento amministrativo. Questi ultimi sono disciplinati dalla legge n. 88 del 1989 e da un diverso atto regolamentare.

L'Istituto ha comunque evidenziato che, ordinariamente, in presenza di una fisiologica gestione delle impugnative, è prassi informare tempestivamente gli interessati, cosa che, in questo caso, dato l'elevatissimo numero di ricorsi presentati, non è stato possibile.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, il senatore ROSSI fa presente che le sue interrogazioni non avevano il fine di conoscere il merito della trattazione del ricorso proposto dalla signora Berlendis – poichè ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di un'apposita comunicazione dell'INPS all'interessata, come si riconosce anche nella risposta – bensì di approfondire i motivi per i quali l'INPS non risponde alle richieste dei cittadini ricorrenti, che hanno diritto a conoscere, per iscritto, i motivi della reiezione del ricorso, anche al fine di disporre degli elementi conoscitivi idonei a valutare l'adozione di eventuali ulteriori misure di tutela dei propri interessi. Nel caso in esame, è evidente che l'INPS – limitandosi a risposte orali generiche e insoddisfacenti fornite da singoli funzionari – non ha in alcun modo ottemperato agli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990 in ordine all'indicazione del termine del procedimento e del responsabile di esso.

Il sottosegretario FIORILLO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01339, con la quale viene posta all'attenzione del Governo la situazione della Medcenter Container Terminal spa di Gioia Tauro, tenendo conto, in particolare della mancata conferma del rapporto di lavoro di un gruista, cui era scaduto il contratto di formazione lavoro, nonché degli orari di lavoro particolarmente faticosi e, più in generale, del comportamento della Medcenter nei confronti dei lavoratori.

In relazione al primo quesito sollevato, la Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha riferito che il lavoratore in questione per il quale la Società aveva deciso di non trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di formazione, è stato successivamente assunto.

Con riferimento, poi, all'orario di lavoro, la Società è stata interessata per alcuni mesi a trattative che regolamentassero la materia in modo da risolvere il problema dei «picchi di lavoro».

A tale riguardo sono stati sottoscritti vari accordi e formalizzati incontri tra le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale aziendale e la Società.

In occasione degli ultimi due accessi ispettivi, si è potuto verificare che la Società ha chiesto alle rappresentanze sindacali aziendali un referendum relativo all'adozione di tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno in modo da far emergere la volontà dei dipendenti, ma tale sondaggio non ha prodotto effetti.

Conseguentemente la Medcenter è tornata alla decisione di suddividere l'orario di lavoro giornaliero a 4 turni di 6 ore ciascuno, sottoscrivendo in data 8 aprile 1998 il verbale di accordo sulla determinazione dell'orario di lavoro definitivo che la società ha iniziato ad applicare a partire dal 4 maggio 1998.

Le principali novità sono state, in primo luogo, la previsione di una sequenza che consente la flessibilità in una sola settimana, il che comporta la predeterminazione con largo anticipo di turni individuali di lavoro con orari fissi, con la sola eccezione di una settimana ogni cinque il cui turno di lavoro può subire variazioni che vengono comunicate all'interessato per le vie brevi; in secondo luogo, la soppressione delle possibilità di effettuare il doppio turno durante i turni che comprendono le ore notturne, allo scopo di evitare il maggior aggravio che il lavoro notturno comporta. La novità in questa materia è rappresentata dall'indicazione nella programmazione mensile, ed in via sperimentale, di un raddoppio settimanale che, peraltro, segue i criteri e le modalità previsti negli accordi con le parti sociali. Infine, è previsto il riposo settimanale in sesta giornata e per non meno di 30 ore consecutive.

Dalla verifica effettuata a campione, è emerso che la programmazione mensile, del mese di settembre 1998, comprensiva dell'indicazione di un raddoppio settimanale, è stata sempre rispettata dalla società. Inoltre si rileva che nei casi in cui le prestazioni non sono programmate (turni flessibili e/o eventuali ulteriori raddoppi) le comunicazioni avvengono sempre nella giornata precedente la prestazione lavorativa richiesta.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario e osserva che da essa si evidenzia ancora una volta la possibilità che singoli lavoratori – adibiti a mansioni particolarmente delicate e che presentano notevoli implicazioni in materia di sicurezza del lavoro, quali la manovra di una gru – si trovino ad operare per turni che si possono protrarre per molte ore consecutive, con conseguenze facilmente immaginabili sulla salute e sulla sicurezza.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza dei senatori firmatari delle altre interrogazioni all'ordine del giorno, rinvia la trattazione di queste ultime ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

268^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CARPI risponde all'interrogazione n. 3-01737, ricordando preliminarmente che il prodotto Orimulsion è definito nella sua composizione e annoverato tra i combustibili liquidi nell'ambito dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995. Da quando è stato introdotto in Europa si è sempre rivelato un combustibile stabile, dei cui elementi costitutivi, nè in fase di trasporto, nè in fase di utilizzo, si è mai verificata separazione. Nel dar poi conto delle esperienze positive maturate in campo internazionale, egli sottolinea che l'Orimulsion non comporta un depotenziamento degli impianti nè un loro invecchiamento precoce, i costi di manutenzione sono in linea con quelli di un impianto esercito con combustibili simili e non corrisponde a verità l'affermazione che i paesi che si affacciano sul Mare del Nord abbiano vietato, a partire dal 2000, il trasporto di Orimulsion; da un punto di vista economico, non va poi dimenticato che detto combustibile ha un prezzo, a parità di energia, notevolmente inferiore a quello dell'olio combustibile.

La decisione di utilizzare l'Orimulsion nella centrale di Brindisi è maturata a seguito della sperimentazione condotta dall'Enel in alcune centrali, nonchè a seguito dei riscontri positivi, dal punto di vista gestionale e di protezione dell'ambiente e del personale, ottenuti dai tecnici dell'Enel che hanno soggiornato negli impianti esteri che già utilizzano il combustibile; la scarica del prodotto nel porto di Brindisi avviene

secondo il piano approvato dalla Capitaneria di porto e comunque, la convenzione è stata stipulata con il consenso formale del Ministero dell'ambiente. Relativamente alle precauzioni adottate, il Sottosegretario rileva che il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici dell'Orimulsion è dell'ordine di cento volte inferiore a quello dell'olio combustibile e che per gli interventi di controllo e manutenzione all'interno della caldaia e degli elettrofiltri sono state predisposte procedure di lavoro idonee ad assicurare una totale protezione dei lavoratori e dell'ambiente; è stato inoltre dato incarico all'Università di Bari per l'attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio biologico destinato ai lavoratori addetti. Relativamente agli impianti di abbattimento degli inquinanti e dei materiali di processo, egli precisa poi che gli impianti di desolfurazione installati nella centrale di Brindisi garantiscono il rispetto dei parametri stabiliti, il calcare da utilizzare nel processo è approvvigionato dalle cave locali, il gesso prodotto è esportato in Inghilterra come materiale da costruzione e le ceneri sono inviate negli Stati Uniti dove si procede al recupero del vanadio e del nichel in esse contenuti.

In conclusione il Sottosegretario, assicurando la disponibilità del Governo per ulteriori incontri anche in altre sedi in merito all'utilizzo dell'Orimulsion, che non resterà certamente confinato nella centrale di Brindisi, sottolinea altresì che l'unico problema da affrontare per questo combustibile come per altri è quello delle emissioni, essendosi comunque già sperimentato che da questo punto di vista sono utilizzabili gli stessi impianti attualmente destinati al carbone.

Il senatore SPECCHIA si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto, essenzialmente per il dettaglio della risposta del Governo; la vicenda sottesa alla centrale di Brindisi, invece, giustifica ampia insoddisfazione in quanto contiene dei lati oscuri che destano pesanti dubbi sulla gestione della convenzione con l'Enel. L'inserimento in essa, su istanza del Ministero dell'ambiente, della previsione di utilizzo di 500.000 tonnellate di combustibile a diverso tenore di zolfo, infatti, diede origine a timori sulle conseguenze e l'impatto ambientale della fonte energetica poi effettivamente prescelta: a parte i sospetti gravanti sull'assetto proprietario della società sudamericana che commercializza l'Orimulsion, gli enti locali, le forze politiche ed ambientaliste sostenevano infatti una diversa politica, fondata sulla riconversione da carbone a metano della centrale di Brindisi. Tale scelta, che alla luce dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3662 si conferma vieppiù fondata (vista la crescita dei costi del carbone), può anzi prevenire le preoccupanti ricadute occupazionali della chiusura dell'impianto di Brindisi-nord, adeguandosi ad uno scenario evolutivo dell'approvvigionamento energetico che andrebbe definito in un incontro congiunto tra Governo, Enel ed enti locali. Il sottosegretario CARPI assentisce alla richiesta di disponibilità del Governo a tale tipo di confronto, anche *in loco*.

Il presidente GIOVANELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,05.

269^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI risponde all'interrogazione 3-02317 facendo presente, innanzitutto, che a livello di Unione Europea si è trattato della presenza di sostanze estrogeno-simili anche nel corso dei lavori della nuova direttiva sulle acque destinate al consumo umano che è in fase di adozione. Al momento il Consiglio, considerato che non esistono sufficienti certezze per fissare i valori parametrici, ha invitato la Commissione ad effettuare uno studio specifico. Per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto Superiore di Sanità ha di recente effettuato una messa a punto sullo stato attuale delle ricerche in corso, dalle quali comunque risulta che il sistema riproduttivo maschile, oltre ad essere influenzato da fattori individuali, può risentire anche dell'azione di contaminanti ambientali fisico-chimici e di farmaci, tra i quali gli estrogeni sintetici. Inoltre l'ipotesi di una possibile associazione tra inquinamento ambientale ed alterazione della fertilità maschile è in gran parte sostenuta da evidenze sperimentali sulla base di studi condotti *in vivo e in vitro*: è tuttavia difficile estrapolare per l'essere umano le informazioni ottenute sperimentalmente in assenza di una conoscenza adeguata del meccanismo d'azione e del metabolismo delle molecole. Acquisizioni sperimentali più recenti suggeriscono che alcune sostanze in grado di interferire con l'omeostasi ormonale possono indurre malformazioni dell'apparato riproduttivo, svolgendo la loro azione nei primi stadi dello sviluppo prenatale (l'ipotesi è confortata dall'osservazione di alcune specie di animali selvatici che vivono in ambienti fortemente contaminati da pesticidi, alchilfenoli e ftalati), così come dall'archivio degli anti-parassitari agricoli risulta la presenza di alcuni principi attivi con interferenza ormonale attualmente utilizzati sul territorio, la cui entità non è però ancora sufficientemente documentata. Il Ministero dell'ambiente segue comunque la problematica con viva attenzione e tramite l'Istituto Superiore di Sanità ha avviato di recente progetti di ricerca sia a livello sperimentale che epidemiologico. Le acque potabili sono inoltre sotto

continuo controllo e, per quanto concerne la presenza di sostanze ormono-simili, risulta che i limiti dei pesticidi, fra i quali possono essere presenti alcune di queste sostanze, sono inferiori a quelli ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: allorché saranno individuate più precisamente le sostanze interessate ed i relativi limiti di tollerabilità, si potrà predisporre una normativa sicuramente più adeguata. È evidente che la posizione del Governo non può che essere improntata a cautela fino a quando le ipotesi avanzate rispetto a problematiche eziologicamente complesse non siano divenute evidenze certe sul piano scientifico.

Il Sottosegretario conclude dichiarando che, circa la costruzione di micro-dighe, non si hanno elementi sufficienti per valutarne l'idoneità e la fattibilità e si impegna, qualora la Commissione sia interessata, a far pervenire da parte dell'Istituto Superiore di Sanità una relazione sugli ultimi aggiornamenti della problematica in oggetto e sulle possibili soluzioni.

Il senatore LASAGNA si dichiara soddisfatto poiché il Governo ha riconosciuto l'esistenza del problema oggetto dell'interrogazione, che a suo avviso sta già producendo i suoi effetti in termini di calo della fertilità: ulteriori riscontri stanno provenendo dall'attività della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in quanto gli alchilfenoli derivano anche dai rifiuti urbani, e sono state anche avanzate alcune proposte per individuarne la presenza. A livello di Unione europea è diffusa la consapevolezza della gravità del problema, tanto che da parte della DG 11 è stato già commissionato uno studio specifico. Anche da parte degli Stati Uniti e del Canada l'attenzione è elevata e sono state già adottate numerose iniziative, così come alcuni Paesi europei hanno avviato la costruzione di micro-dighe, che può essere l'unica soluzione per depurare le acque dalla presenza di sostanze ormono-simili. È perciò indispensabile che anche l'Italia prenda più concretamente in considerazione il problema anche sul piano normativo: a tale riguardo segnala ancora una volta alla Presidenza l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2990.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona, Campigna (n. 81)

(Parere al Ministro dell'ambiente: *favorevole*)

(L014 078, C13^a, 0009^o)

Riferisce alla Commissione il relatore CONTE, che illustra il *curriculum* del candidato proposto dal Ministro, il presidente uscente dell'Ente parco Enzo Valbonesi, sul quale le regioni competenti hanno espresso la propria intesa.

Dopo interventi del senatore LASAGNA (che chiede assicurazioni sulla residenza del candidato nel perimetro del parco) e del senatore MAGGI (che annuncia la propria astensione, giudicando non qualificato il *curriculum* prodotto), replica agli intervenuti il sottosegretario CALZOLAIO, ricordando che il candidato rappresenta l'attuazione dell'invito parlamentare a valorizzare il ruolo degli enti locali, essendosi trattato del sindaco di uno dei comuni interessati.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, ribadita in sede di replica dal relatore CONTE.

La proposta di parere favorevole è approvata con 11 voti favorevoli e 3 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: De Luca Athos (in sostituzione del senatore Bortolotto), Cioni (in sostituzione del senatore Capaldi), Carcarino, Conte, Giovanelli, Carpinelli (in sostituzione del senatore Iuliano), Lasagna, Maggi, Parola, Rescaglio, Rizzi, Squarcialupi, Pappalardo (in sostituzione del senatore Staniscia) e Preda (in sostituzione del senatore Veltri).

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della signora Aurelia Passaseo, Presidente del Coordinamento Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Minori (CNTDM) e della Professoressa Anna Maria Dell'Antonio, Direttore del Centro Interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela della persona del minore presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
(R047 000, C35ª, 0006ª)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI introduce la signora Passaseo, Presidente del Coordinamento nazionale per la tutela dei diritti dei minori (CNTDM) e le dà la parola.

La signora Passaseo esordisce rilevando che l'Associazione di cui è presidente, pur giudicando positivamente la legge n. 184 del 1983, ritiene che sia ormai maturo il momento di modificarla, perché nel tempo si è rivelata strumentale nella sua applicazione. Una revisione seria deve tenere conto che l'obiettivo primario di una normativa in materia di adozioni deve essere quella di dare una famiglia ad ogni bambino abbandonato, nel rispetto tuttavia e nella salvaguardia del diritto del bambino a vivere, crescere ed essere educato, per quanto possibile, nella sua famiglia di origine. Ritiene importante sottolineare che obiettivo della normativa non può essere quello di dare un bambino ad ogni costo ad una famiglia desiderosa di avere figli, perché magari impossibilitata ad averne di propri, né il concetto di adozione può essere inteso solo come desiderio, ma piuttosto come atto di amore di una famiglia o di un singolo nei confronti di un bambino abbandonato o in difficoltà.

Occorre allora far sì che l'istituto dell'affidamento familiare non si trasformi, come purtroppo accade oggi, nell'anticamera dell'adozione, fatti salvi i casi di figli di persone detenute o tossicodipendenti che ab-

biano realmente iniziato un percorso di recupero di se stessi e delle loro capacità genitoriali, individuando al contempo una corsia preferenziale dello stesso. Occorre altresì eliminare l'anno di affidamento preadottivo sia per i minori stranieri che arrivano in Italia già con un documento di adozione definitiva e che per un intero anno sono considerati a tutti gli effetti cittadini stranieri e figli di nessuno. Propone pertanto di recepire con immediatezza la sentenza del tribunale straniero per cui i minori adottati diventano da subito figli con diritti eguali a quelli naturali. Occorre inoltre che la coppia adottante, una volta ottenuta la sentenza di adozione all'estero, sia obbligata ad un percorso di sostegno psicologico e valutazione clinica da parte dei servizi sociali, al fine di evitare l'abbandono del minore a causa di problemi emergenti e di non facile gestione. Ugualmente, per quanto riguarda l'adozione nazionale, si dovrebbe evitare che il decreto di affidamento preadottivo diventi di fatto una sperimentazione di compatibilità della coppia aspirante con il bambino. L'obbligatorietà allo stesso modello di sostegno dovrebbe essere estesa anche per l'associazione che ha favorito l'adozione di minori. Propone quindi l'istituzione di una banca dati centralizzata dei bambini in istituto, con collegamenti reali tra i vari tribunali del territorio, i cui interventi avvengano non per «giurisdizione», ma nel superiore interesse del bambino. Si dovrebbe altresì creare un'anagrafe nazionale e regionale dei minori istituzionalizzati, al fine di conoscerne il dato reale delle presenze, le cause e i motivi della loro permanenza in istituto. Personalmente, sarebbe favorevole alla chiusura degli istituti stessi, tenuto conto che, comunque, compiuti i 18 anni di età, i ragazzi vengono mandati via e si trovano improvvisamente soli, senza prospettive né di lavoro né di casa. Rileva altresì l'importanza di un supporto economico, psicologico, clinico ed educativo per le famiglie biologiche a rischio di abbandono, nonché la necessità di prevedere norme che impongano agli enti locali una campagna informativa e di rilancio dell'affidamento familiare. Sottolinea inoltre l'importanza di una normativa che potenzi e riqualifichi i servizi sociali con una specializzazione univoca in materia minorile e familiare, di modo che le decisioni assunte su ogni caso siano di natura collegiale. Per quanto concerne il limite di età dei coniugi adottanti, questo dovrebbe essere piuttosto un indirizzo, anziché un calcolo sulla base di giorno mese ed anno, com'è attualmente. Suggestisce a tale proposito una media basata sull'età dei due coniugi e ricorda che l'inserimento di un bambino in una famiglia ove siano presenti altri figli deve garantire la primogenitura e pertanto il bambino adottato deve avere una differenza di età almeno di un anno dal figlio che precede. Ritiene importante allargare l'adozione anche alle persone singole e alle coppie di fatto che abbiano instaurato tra loro una convivenza di almeno 4 anni. Si dichiara inoltre favorevole al diritto del minore adottato di poter accedere, se lo desidera, alla conoscenza della propria famiglia di origine. Ritiene importante e prioritaria una seria riforma del Tribunale per i minorenni con magistrati specializzati e giudici esperti nella materia. Al momento dell'emissione dei decreti di allontanamento del minore dalla famiglia, ritiene che debba essere abolito il riferimento all'eventuale ausilio delle forze dell'ordine. Infine ritiene necessario che una riforma dei

servizi sociali stabilisca che l'esercizio dell'attività di assistente sociale presupponga almeno una laurea in psicologia.

Seguono interventi della senatrice SCOPELLITI (che chiede chiarimenti in ordine alla proposta di istituire una banca dati centralizzata per il superamento di disfunzioni a livello regionale), del senatore PELLICINI (che sottolinea come da tutte le audizioni sia emersa una preoccupazione sul livello ritenuto non soddisfacente dei servizi sociali, sulla carenza di contraddittorio con la famiglia d'origine, nonché sulla necessità di una riforma dei tribunali per i minorenni), della senatrice DANIELE GALDI (che ritiene che occorra giudicare con equilibrio il livello dei servizi sociali, precisando che già oggi gli operatori hanno un diploma universitario. Ciò che occorre è soprattutto garantire loro, da parte delle strutture pubbliche, un processo continuo di aggiornamento), del senatore CALLEGARO (che ritiene necessario tutelare i diritti dei bambini, migliorando il livello dell'assistenza sociale che deve essere svolta da persone dotate di particolare sensibilità ed esperienza).

La signora PASSASEO precisa che la sua proposta di istituzione di una banca dati centralizzata dei bambini in istituto mira proprio a superare le difficoltà attuali per cui una domanda di adozione effettuata in un certo ambito territoriale trova risposta solo con riferimento ai bambini ricoverati negli istituti della regione stessa. Per quanto riguarda la necessità di un miglioramento dei servizi sociali, rileva che sono le stesse assistenti sociali a lamentare la loro esiguità numerica e un eccessivo carico di lavoro che non sono in grado di fronteggiare adeguatamente.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver ringraziato la signora Passaseo, introduce la professoressa Dell'Antonio, direttore del Centro Interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela del minore presso l'Università degli Studi di Roma, «La Sapienza» e le dà la parola.

La professoressa DELL'ANTONIO rileva in primo luogo come l'ampio dibattito sull'opportunità o meno di consentire agli adottati in sede internazionale di accedere alle informazioni sulla loro famiglia di origine, evidenzia in primo luogo la difficoltà a considerare l'adozione come un intervento a favore esclusivamente del bambino in stato di abbandono. Sarebbe infatti opportuna una maggiore riflessione sul perché ragazzi o adulti adottati chiedono notizie sui loro genitori naturali. Dalla pratica specialistica e dalla pur scarsa letteratura in proposito, si evince chiaramente la loro difficoltà di assunzione di un'identità personale e familiare per un iter adottivo che non è riuscito a soddisfare le loro esigenze profonde di accettazione e fiducia. L'adozione infatti può essere considerata come un incontro di due storie personali, quella del bambino e quella della coppia adottante che si intrecciano per progredire insieme in un percorso familiare comune. L'adozione ha per il bambino una duplice valenza di accettazione e di perdita, perché sente di essere voluto da un adulto, ma contemporaneamente riceve conferma definitiva di un

abbandono da parte di un altro. L'inserimento in una famiglia non conosciuta richiede un mutamento non solo nei suoi modelli di comportamento, ma anche nella definizione del proprio ruolo nel contesto familiare e sociale. Nei genitori adottivi d'altra parte, permangono sentimenti e difficoltà per il bambino diverso da quello fantasticato. Le possibilità di una relazione positiva tra adottanti e adottato dipendono soprattutto da quanto i genitori adottivi saranno in grado di aiutare il bambino ad elaborare il proprio vissuto. Diventa così spesso necessario un aiuto competente per riconoscere prima e superare poi difficoltà non previste, mentre la sola «valutazione» dell'idoneità prima e la successiva «vigilanza» durante l'affido preadottivo appaiono interventi riduttivi e di segno talora contrario a quel supporto specifico che invece sarebbe auspicabile e che è previsto nelle convenzioni internazionali. Tali convenzioni propongono anche una diversa impostazione degli interventi di tutela del bambino, ritenuto sempre più capace di valutare i propri bisogni. In particolare, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori fa esplicito riferimento al diritto di ogni bambino di essere ascoltato ed informato in tutte le decisioni determinanti per la sua vita. In questa prospettiva, la legge n. 184 appare carente, sarebbe opportuna una maggiore considerazione per il bambino come persona, maggiore sostegno e maggiore informazione quando viene proposto per l'adozione ed entra in una famiglia ancora sconosciuta. Ma diventa altresì necessario che, se l'adottato, anche minorenni, sente il bisogno di conoscere i suoi genitori naturali, ciò sia per lui possibile, tenendo conto della necessità di supportarlo in un cammino che comunque è frutto di un disagio di lunga durata. Per quanto riguarda poi i problemi che tale richiesta può suscitare nel genitore naturale, si può trarre un'indicazione positiva dal «*Infant act*» inglese, che fa dichiarare per iscritto ai genitori all'atto dell'abbandono l'eventuale rifiuto di un futuro incontro richiesto dal figlio. È comunque evidente che questi incontri dovrebbero sempre essere sostenuti da servizi socio - assistenziali competenti, anche senza l'intervento della magistratura, in modo da gestire sia i problemi dell'adottato che quelli dei suoi genitori, naturali ed adottivi.

Ciò richiede che, oltre ad una riforma della legge n. 184, sia approvata al più presto anche una legge quadro sull'assistenza che contempli per la tutela dei minori prestazioni obbligatorie, professionalmente adeguate e con standards predefiniti sulla base delle stesse Convenzioni internazionali.

Seguono interventi del presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che chiede chiarimenti circa le conseguenze psicologiche sull'adottato di un'eventuale impossibilità a conoscere le proprie origini, qualora egli lo desidera), della senatrice BERNASCONI (che si chiede se un divieto circa la possibilità di conoscere la propria famiglia di origine potrebbe portare a ulteriori patologie, rilevando come sarebbe altrettanto opportuno individuare il valore giuridico da attribuire alla famiglia adottante e al figlio adottato, in un necessario equilibrio dei due soggetti), del senatore CAMERINI (che chiede di conoscere se c'è una relazione tra l'età in cui il bambino viene adottato e il desiderio di conoscere la propria

famiglia di origine, nonché, quale sia l'aiuto che la società concretamente offre a famiglie adottive e al minore adottato), della senatrice SCOPPELLITI (che ha l'impressione che l'importanza della questione circa la conoscibilità o meno della propria famiglia di origine sia stata enfatizzata da una discussione finanche eccessiva, tenuto conto che per molti adottati il problema non si pone, avendo già ricevuto risposte adeguate nell'ambito della propria famiglia adottiva, mentre il problema potrebbe esasperarsi per quelle adozioni internazionali nate su altri percorsi) e del senatore PELLICINI (che rileva la possibilità comunque di attivare la procedura di riconoscimento della paternità).

Replica la professoressa DELL'ANTONIO che, relativamente a un eventuale impedimento a conoscere la propria famiglia di origine, osserva che se l'adottato non è riuscito a sentire di appartenere al nucleo familiare che lo ha accolto, ogni eventuale divieto non può che portare conseguenze psicologiche in termini di fuga, anche se non concretamente realizzati. Il problema fondamentale è piuttosto la prevenzione di questo disagio attraverso il necessario supporto dei servizi sociali, e non solo in termini di valutazione e giudizio. Quanto all'esperienza riscontrata circa il legame migliore che spesso il figlio adottivo instaura con la figura del padre anziché con quella della madre, ritiene che debba attribuirsi al fatto che la figura paterna è sentita come meno invadente e che spesso il bambino adottato ha avuto esperienze negative con figure femminili durante la vita in istituto. Ribadisce quindi la necessità che la famiglia adottiva si renda conto che spesso il bambino ha una propria esperienza di vita precedente che deve essere accettata e compresa; per questo sottolinea ancora una volta la necessità di un adeguato sostegno psicologico da parte dei servizi sociali.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ringrazia la professoressa Dell'Antonio e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN SEGRETARIO
(R047 000, B65^a, 0002^o)

Il Presidente Frattini indice la votazione per l'elezione di un Segretario.

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 6;
hanno ottenuto voti: Zani, 4; Manfredi, 1; schede bianche, 1.

Il Presidente proclama quindi eletto Segretario del Comitato il deputato Zani.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65^a, 0009^o)

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatore Carlo Scognamiglio Pasini, con riferimento alle linee generali dell'attività del SISMI.

Dopo una breve relazione, il Ministro della difesa risponde alle richieste di chiarimento ed ai quesiti posti dal Presidente Frattini e dagli altri membri del Comitato.

Il Ministro della difesa rende quindi al Comitato ulteriori informazioni in ordine all'attività svolta dal SISMI con riferimento alla questione dell'arrivo in Italia del *leader* curdo Abdullah Ocalan, sulla quale il Comitato si appresta a riferire alle Camere.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Proposta di relazione all'Assemblea – ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica – sull'attività degli enti previdenziali ed assistenziali nel periodo 1994-1997

(Esame ed approvazione della proposta di relazione: doc. XVI-bis n. 3)
(R050 001 B68ª, 0004º)

Il presidente Michele DE LUCA illustra alla Commissione la proposta di relazione in titolo (il cui testo, con le tavole riassuntive, è pubblicato in allegato al resoconto della seduta), premettendo che vi si traccia un quadro comparativo generale, in cui è sintetizzata l'attività svolta dagli enti controllati nel periodo 1994-1997, su cui in precedenza sono state svolte specifiche relazioni dai Commissari. La proposta in esame – su cui il deputato Pagliuca, impossibilitato ad essere oggi presente, ha fatto sapere di concordare – tiene altresì conto degli ultimi dati aggiornati, riportati nelle allegate tavole riassuntive.

Il Presidente relatore quindi passa a riassumere, per sommi capi, il contenuto della relazione proposta, nella quale, dopo l'introduzione e la delimitazione del campo d'indagine, si riferisce sulla gestione tipica delle entrate contributive-spese per prestazioni istituzionali, sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare e sulla situazione economico-patrimoniale, con riferimento particolare alle riserve obbligatorie.

Nel documento vengono successivamente svolte alcune valutazioni sull'efficienza operativa degli enti, nonché considerazioni conclusive con l'indicazione di possibili interventi. Quest'ultima parte, sottolinea il Presidente relatore, riprende coerentemente le conclusioni della Commissione stessa in materia di riforma del sistema pensionistico (*Doc. XVI-bis n. 1*) e di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi (*Doc. XVI-bis n. 2*).

La COMMISSIONE passa quindi ad approvare la proposta di relazione con le allegate tavole riassuntive, testè illustrata dal Presidente, conferendogli mandato di trasmetterla ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. XVI-bis n. 3*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Michele DE LUCA riferisce che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è emersa l'opportunità di esaminare, nel nuovo anno, anche attraverso le audizioni di una apposita procedura informativa, le prospettive di riforma in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Un secondo importante tema, che è parso opportuno affrontare, concerne le prospettive di riforma su ricongiunzione, totalizzazione e, in genere, unificazione di posizioni contributive maturate in gestioni previdenziali diverse.

È evidente, sottolinea l'oratore, il rilievo di quest'ultimo tema nell'attuale fase storico-sociale, in cui il lavoratore è destinato a cambiare una pluralità di tipi di lavoro nell'arco della sua vita, passando dal lavoro dipendente a quello autonomo e viceversa. Nel primo caso la ricongiunzione delle posizioni contributive, com'è noto, è particolarmente onerosa.

La COMMISSIONE, nel concordare su quanto esposto dal Presidente, gli conferisce incarico di definire un calendario dei lavori sui suddetti temi, individuando i soggetti da convocare per apposite audizioni.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0067^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Stefano Gallo, sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita il dottor Gallo a far conoscere gli elementi relativi ad indagini da lui condotte sul traffico di rifiuti provenienti dalle aree del frusinate e del casertano con destinazione la regione Abruzzo, in cui sono state ipotizzate infiltrazioni della criminalità organizzata. Lo invita anche a fornire notizie su altre indagini condotte nell'ambito della procura di Avezzano ed a formulare eventuali proposte per la migliore attuazione della normativa vigente in materia.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Stefano GALLO, fa presente innanzitutto che la procura di cui fa parte si occupa di materie assai diversificate, in cui il settore ambientale è percentualmente minoritario.

Si sofferma dapprima sulle caratteristiche dell'indagine denominata «Ebano», conclusasi lo scorso anno con il decreto di citazione a giudizio di alcuni soggetti, ricordando che sono stati individuati per lo smaltimento illecito di rifiuti alcuni siti, in particolare discariche, cave ed un

deposito utilizzato in passato come falegnameria, e che gli smaltimenti illeciti hanno utilizzato il sistema noto come «giro bolla».

Fornisce in seguito notizie approfondite sui luoghi di produzione dei rifiuti e sulle quantità individuate, precisando in particolare che le aree interessate si trovano nel napoletano, nel casertano e nel frusinate, per un totale di circa 400 tonnellate, con un giro d'affari che definisce notevole, considerando la somma pagata per ogni chilogrammo di rifiuto smaltito.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede dati specifici sui centri di stoccaggio del materiale da smaltire.

Il dottor Stefano GALLO risponde dettagliatamente e sottolinea, in via generale, che i reati previsti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 prevedono una prescrizione breve e riguardano contravvenzioni: sarebbe opportuno, a suo giudizio, introdurre nel codice penale la figura del delitto ambientale per dotare la magistratura di strumenti maggiormente efficaci rispetto a quelli attuali.

Il Presidente Massimo SCALIA, in relazione a quanto testé affermato dal dottor Gallo, ricorda che la Commissione ha approvato il 26 marzo scorso un documento, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco, che auspica l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo riguardante i delitti contro l'ambiente, prevedendo altresì disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno delle ecomafie. Successivamente, l'articolato contenuto in tale documento è stato fatto proprio da distinti progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato.

Fa anche presente che l'auspicata introduzione nel codice penale del delitto ambientale varrebbe come deterrente in molte situazioni verificatesi negli ultimi anni, come ad esempio quella relativa alla discarica di Pitelli, nei pressi di La Spezia, di cui si è già occupata la Commissione, prima effettuando un sopralluogo e successivamente con l'approvazione della relazione sulla regione Liguria; di essa si sta anche occupando specificamente un gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lasagna, che ha svolto alcune riunioni predisponendo un programma di attività per le prossime settimane.

Il dottor Stefano GALLO fa conoscere poi gli elementi costitutivi dell'indagine denominata «*Humus*», precisando la denominazione delle società interessate allo smaltimento dei rifiuti nonché delle società intermediarie, e fornendo altresì notizie sulle ditte incaricate del trasporto, sul numero dei trasporti effettuati, sull'arco temporale in cui sono avvenuti e sulla quantità complessiva dei materiali smaltiti. Si sofferma successivamente sulle figure di reato contestate e sui precedenti penali dei soggetti coinvolti nell'indagine.

Tornando all'indagine «Ebanò», fornisce notizie dettagliate sulle discariche sottoposte a sequestro nella zona della Marsica, in cui sono stati individuati numerosi siti di smaltimento.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede in particolare se, analizzando l'attività delle società prima dette, risultino comportamenti imputabili alla criminalità organizzata.

Il dottor Stefano GALLO ritiene di poter affermare che non vi sono infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il deputato Franco GERARDINI ricorda che in Abruzzo, a partire dal 1992 fino al 1997, ben 25 comuni sono stati interessati a fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti, come affermato nel *dossier*, predisposto da Legambiente, presentato nei mesi scorsi a Pescara: la regione Abruzzo, quindi, come territorio privilegiato per lo smaltimento di rifiuti soprattutto pericolosi, in particolare di quelli prodotti in altre regioni.

Chiede al dottor Gallo di esprimere una valutazione sulla scelta della Marsica come luogo privilegiato per gli smaltimenti illegali.

Osserva che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri sta svolgendo un ottimo lavoro nel settore ambientale in collaborazione, in particolare, con il Corpo forestale dello Stato, ricordando che è prevista nei prossimi mesi l'istituzione a Pescara di un comando regionale del NOE.

Chiede infine se esista un coordinamento fra gli uffici giudiziari interessati ad indagini nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio abruzzese.

Il dottor Stefano GALLO fa presente che non esiste un coordinamento a livello giudiziario, che è certamente auspicabile, anche perché le problematiche delle aree aquilana e pescarese sono differenti.

Ritiene che l'attività svolta dal NOE sia senz'altro positiva ed essa può già considerarsi un risultato del coordinamento attuato fra le forze di polizia operanti sul territorio abruzzese: esiste peraltro la necessità di promuovere una formazione continua per il personale addetto, essendo quella ambientale una materia assai complessa che richiede conoscenze del tutto specializzate.

Per quanto riguarda la Marsica, ritiene che considerarla un luogo privilegiato per lo smaltimento dei rifiuti dipenda da diversi fattori: è particolarmente ricca di cave, persistono difficoltà economiche di certi imprenditori che si prestano a ricevere i rifiuti, vi sono controlli insufficienti ed esistono buoni collegamenti stradali con le altre aree del territorio nazionale.

Giudica infine assai positivamente la possibilità offerta dal «decreto Ronchi» di poter sequestrare il mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO chiede se nel corso delle indagini siano emerse notizie precise sulle caratteristiche delle cave utilizzate per lo smaltimento.

Il dottor Stefano GALLO risponde diffusamente, citando i dati risultanti dagli atti giudiziari.

Esprime poi circostanziate valutazioni su alcuni articoli del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ribadisce la necessità di dotare la magistratura di strumenti idonei per contrastare le attività illecite nel settore ambientale.

Il Presidente Massimo SCALIA è pienamente d'accordo sulla necessità che il Parlamento sanzioni adeguatamente gli atti perpetrati ai danni dell'ambiente, rilevando che il decreto legislativo n. 22 ha sanzionato quanto possibile dovendo rispettare i principi contenuti nella legge di delega.

In relazione a quanto in precedenza affermato sul coordinamento in Abruzzo, osserva che potrebbe essere opportuno riunire periodicamente i rappresentanti della magistratura, delle forze di polizia e degli enti locali per fare il punto sulla situazione complessiva.

Ritiene anche che sarebbe necessaria una mappatura del territorio abruzzese, per dare la possibilità ai soggetti istituzionali interessati di conoscere approfonditamente i luoghi in cui avvengono gli smaltimenti, facendo anche ricorso all'esperienza acquisita in Basilicata sotto la supervisione del Corpo forestale dello Stato.

Ringrazia il dottor Gallo e lo congeda, invitandolo a fornire alla Commissione ogni possibile aggiornamento sulle indagini di cui ha fatto cenno nell'odierna seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che il 16 dicembre prossimo, alle ore 13, è prevista la riunione del gruppo di lavoro che si occupa dei traffici illeciti di rifiuti sia nazionali che internazionali, mentre il 17 dicembre, alle ore 13, è prevista la riunione del gruppo di lavoro sulle scorie radioattive, cui seguirà la seduta della Commissione per l'esame della proposta di relazione sulla regione Puglia.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
SALVATORE BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,30.*

Schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma dei centri di assistenza fiscale
(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0022^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

In apertura di seduta interviene il senatore Giancarlo PASQUINI che svolge alcune brevi considerazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e dà la parola all'onorevole Gaetano Rabbito, relatore.

Egli ribadisce il carattere innovativo della nuova disciplina dei centri di assistenza fiscale. Ritiene estremamente positiva la disciplina sulla certificazione tributaria in quanto si pone quale strumento di primaria verifica delle dichiarazioni in essa contenute e che pertanto rappresenta uno strumento utile sia per l'Amministrazione finanziaria che per la tutela del contribuente.

Premesse tali considerazioni sottolinea la necessità di procedere alla certificazione in maniera puntuale ed efficace conseguendo il sicuro vantaggio della certezza per le dichiarazioni certificate.

Occorre altresì riflettere, se ci si pone come obiettivo primario la qualità della certificazione tributaria, sulla possibilità di stabilire un numero massimo di certificazioni da assegnare a ciascun responsabile in vista di una maggiore attendibilità della certificazione stessa.

Ulteriore elemento di riflessione riguarda il regime delle sanzioni previste dalla nuova disciplina che, essendo di natura personale, richie-

derebbero idonei strumenti di garanzia per la tutela dell'Amministrazione finanziaria in sede di riscossione e per la tutela del contribuente quale responsabile solidale.

Un ulteriore elemento di riflessione dovrebbe riguardare l'opportunità di estendere l'assistenza fiscale alle società di capitali, attualmente non inserite fra i soggetti destinatari dell'assistenza fiscale dei Centri, e le strutture di assistenza fiscale già esistenti, ma gestite da associazioni di categoria non organizzate sotto forma di società di capitale.

In conclusione ritiene che tale riforma mirando al raggiungimento dell'obiettivo della qualità della certificazione tributaria potrà consentire all'Amministrazione finanziaria di dedicare le proprie risorse a verifiche e controlli di maggiore consistenza.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 11 dicembre 1998, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PERA ed altri – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – FOLLIERI ed altri – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (3623).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PETTINATO ed altri – Modifica all'articolo 101 della Costituzione (3630)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVATO – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVI ed altri – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis* concernente i principi del giusto processo (3665).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca – (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 204240 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1998 (n. 370).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 11 dicembre 1998, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PERA ed altri – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – FOLLIERI ed altri – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (3623).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PETTINATO ed altri – Modifica all'articolo 101 della Costituzione (3630).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVATO – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SALVI ed altri – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis* concernente i principi del giusto processo (3665).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 11 dicembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Apporto al patrimonio della «Poste italiane SpA» dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria (3647) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 11 dicembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1999 (n. 365).
-

